



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 228

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 luglio 2019

I N D I C E

Commissioni congiunte

4^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

14^a (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria » 7

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 9

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 16

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 46) *Pag.* 18

Plenaria » 18

2^a - Giustizia:

Plenaria » 27

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84) » 44

Sottocommissione per i pareri » 44

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 45

4^a - Difesa:

Plenaria » 60

5^a - Bilancio:

Plenaria » 66

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 76

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

| | | |
|--|-------------|-----|
| 7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i> | <i>Pag.</i> | 79 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 80 |
| 9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91)</i> | » | 84 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 92)</i> | » | 84 |
| 10 ^a - Industria, commercio, turismo: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 68)</i> | » | 85 |
| <i>Plenaria</i> | » | 85 |
| 11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i> | » | 90 |
| <i>Plenaria</i> | » | 90 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i> | » | 96 |
| <i>Plenaria</i> | » | 96 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i> | » | 100 |
| 13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 101 |
| 14 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 103 |

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

| | | |
|---------------------------|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 113 |
|---------------------------|-------------|-----|

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 119 |
| <i>Ufficio di Presidenza</i> | » | 123 |

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Comitato I regime degli atti (Riunione n. 3)</i> | » | 127 |
| <i>Comitato V mafie di origine straniera sul territorio italiano (Riunione n. 4)</i> | » | 127 |

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

| | | |
|---------------------------|---|-----|
| <i>Plenaria</i> | » | 128 |
|---------------------------|---|-----|

| | |
|---|-----------------|
| Per l'infanzia e l'adolescenza: | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 130 |
| Per la sicurezza della Repubblica: | |
| <i>Plenaria</i> | » 140 |
| Commissioni monocamerali d'inchiesta | |
| Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere: | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> 142 |
| <hr/> | |
| ERRATA CORRIGE | <i>Pag.</i> 144 |

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza della Presidente della 4^a Commissione del Senato
TESEI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, l'ammiraglio di divisione Pier Federico Bisconti e l'ammiraglio di divisione Stefano Barbieri.

La seduta inizia alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente TESEI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone**

L'ammiraglio CAVO DRAGONE svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato RIXI (*Lega*), la senatrice GARAVINI (*PD*), il deputato Giovanni RUSSO (*M5S*) e il senatore CAUSIN (*FI-BP*).

L'ammiraglio CAVO DRAGONE risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Interviene, quindi, per formulare osservazioni e porre ulteriori quesiti il deputato FERRARI (*Lega*), cui replicano l'ammiraglio CAVO DRAGONE e l'ammiraglio BARBIERI.

La presidente TESEI ringrazia l'ammiraglio Cavo Dragone e dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONI CONGIUNTE

14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BATTELLI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BATTELLI (M5S) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo sulle priorità della nuova legislatura europea

Il Presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, onorevole BATTELLI (M5S), introduce l'audizione.

I membri del Parlamento europeo CASTALDO, Vicepresidente del Parlamento europeo, ROBERTI (Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), DORFMANN (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)), FIDANZA (Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei) e PANZA (Gruppo Identità e Democrazia) rendono comunicazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati GIGLIO VIGNA (*Lega*), DE LUCA (*PD*), Francesca GALIZIA (*M5S*), Giuseppina OCCHIONERO (*LEU*), PETTARIN (*FI*) e Rosalba DE GIORGI (*M5S*).

Replicano i membri del Parlamento europeo Anna Cinzia BONFRISCO (Gruppo Identità e Democrazia), Daniela RONDINELLI (Non iscritti), GIARRUSSO (Non iscritti), Francesca DONATO (Gruppo Identità e Democrazia), RINALDI (Gruppo Identità e Democrazia), ROBERTI (Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), DORFMANN (Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)), FIDANZA (Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei), PANZA (Gruppo Identità e Democrazia) e CASTALDO, Vicepresidente del Parlamento europeo.

Intervengono per ulteriori precisazioni e osservazioni i deputati DE LUCA (*PD*), Emanuela ROSSINI (*Misto-Min. Ling.*) e PETTARIN (*FI*).

Replicano ulteriormente i membri del Parlamento europeo CAROPPO (Gruppo Identità e Democrazia), RINALDI (Gruppo Identità e Democrazia), ROBERTI (Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), CASTALDO, Vicepresidente del Parlamento europeo, e PANZA (Gruppo Identità e Democrazia).

Il presidente BATTELLI (*M5S*) ringrazia i deputati europei per la loro partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ROMEO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.100, 3.100, 3.200, 3.300, 8.100 (testo 2) e 9.200, pubblicati in allegato, rispetto ai quali non sono stati presentati subemendamenti.

Considerato che tali proposte recepiscono molti degli emendamenti già presentati, chiede ai proponenti se intendono ritirare le proposte di modifica a propria firma.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritira l'emendamento 3.10.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritira gli emendamenti 3.6 e 3.8.

Il senatore VITALI (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 1.1, 3.2, 3.5, 3.7 e 8.2.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 4.1, 7.1, 8.0.1, 8.0.2, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3 con l'intesa che sia affrontata quanto prima, con successivi provvedimenti, la questione dell'adeguamento del quadro sanzionatorio.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) ritira gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.9, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Tuttavia, non condivide il metodo adottato dai relatori, che hanno preferito presentare emendamenti a propria firma, recependo quelli già presentati, sui quali invece avrebbero potuto formulare un parere favorevole.

Segnala, inoltre, che l'emendamento 3.200 dei relatori non ha recepito interamente l'emendamento 3.5, essendo stata espunta la disposizione di cui alla lettera *a-ter*), che consentiva alla Commissione di acquisire anche l'attività istruttoria e le motivazioni dei provvedimenti dai tribunali per i minorenni.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ritirare l'emendamento 2.1 a sua firma, concorda con le osservazioni del senatore Caliendo sulla inopportunità di far confluire nelle proposte di modifica dei relatori anche gli emendamenti che avrebbero ricevuto una valutazione positiva.

Il presidente OSTELLARI informa che il senatore Balboni aveva già comunicato di ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.4.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) precisa che i provvedimenti dei tribunali sono comunque motivati, quindi ciò consentirebbe alla Commissione d'inchiesta di acquisire le motivazioni di tali atti.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le prerogative della Commissione non subiranno un *vulnus*, in quanto essa potrà avere accesso all'intero fascicolo e acquisire copia dei provvedimenti dei tribunali dei minorenni e della relativa motivazione. Tuttavia, concorda con il senatore Caliendo che sarebbe stato preferibile inserire la lettera *a-ter*) per una migliore precisazione. In ogni caso, comprende che il Ministero della giustizia intenda tutelare l'attività dell'autorità giudiziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) ritiene, invece, che l'esclusione della lettera *a-ter*) consenta agli avvocati di opporsi all'acquisizione da parte della Commissione delle risultanze dell'attività istruttoria e delle motivazioni del provvedimento, tanto più che tali aspetti – benché previsti nell'emendamento 3.5 – sono stati espunti dalla proposta dei relatori.

Il sottosegretario FERRARESI precisa che già gli articoli 4 e 5 del disegno di legge assegnano alla Commissione d'inchiesta ampi poteri di indagine, anche per l'acquisizione di atti e documenti. Sarebbe improprio estenderli ulteriormente, in quanto si finirebbe per intralciare l'attività della magistratura.

Il PRESIDENTE sottolinea che la formulazione dell'emendamento 3.200 è stata concordata con i relatori e costituisce un punto d'incontro anche rispetto alle esigenze segnalate dal Governo.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) dichiara di non condividere i rischi prefigurati dal Governo.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce l'opportunità di indagare sulle motivazioni dei provvedimenti dei tribunali, come segnalato anche dalla relazione della Commissione infanzia nella scorsa legislatura, per comprendere le ragioni che presiedono all'affidamento dei minori a terzi o a strutture.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ritiene incomprensibile il motivo per cui non si possa reinserire la lettera *a-ter*), considerato che si tratterebbe di precisare una facoltà della Commissione d'inchiesta già prevista.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge, la Commissione ha già la possibilità di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ringraziato i colleghi per la disponibilità a ritirare i propri emendamenti, al fine di accelerare la discussione del provvedimento, sottolinea che i poteri di indagine della Commissione d'inchiesta sono già disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 9. Pertanto, ritiene che ciò sia sufficiente a fugare eventuali dubbi sulla facoltà della Commissione di acquisire anche le motivazioni dei provvedimenti dei tribunali.

Il PRESIDENTE, in attesa che la Commissione bilancio esprima il parere sugli emendamenti dei relatori, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,40.

Poiché i lavori della Commissione bilancio non sono ancora conclusi, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che un'ulteriore seduta delle Commissioni 1^a e 2^a riunite è convocata giovedì 1° agosto, alle ore 12, o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1187**

Art. 2.

2.100

I RELATORI

Sopprimere il comma 2.

Art. 3.

3.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».

3.200

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-ter) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;

a-quater) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-quinquies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

3.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».

Art. 8.

8.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il seguente: "Art. 6-bis. – (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – 1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni"».

8.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Modifiche in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n.835, è aggiunto il seguente: "Art. 6-bis. – (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – 1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni o consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti i minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono.

2. Il divieto di nomina si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il secondo grado svolge le funzioni di cui al comma 1.

3. L'assunzione degli incarichi di cui al presente articolo e l'esercizio dei medesimi determina la decadenza dalla nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni o di consigliere della sezione di Corte d'appello per i minorenni"».

Art. 9.**9.200**

I RELATORI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «e».

2) la lettera b) è soppressa.

COMMISSIONI 9^a e 13^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

9^a Seduta

Presidenza della Presidente della 13^a Commissione
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 14,05.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (n. 93)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio.

La presidente MORONESE dà la parola al rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario Alessandra PESCE fa presente che il Ministero ha ricevuto da poco la versione consolidata di uno schema di risoluzione sull'affare in esame proposto dai relatori delle Commissioni riunite. Rileva quindi la necessità di disporre di tempo aggiuntivo per le necessarie valutazioni tecniche, ferma restando la condivisione degli obiettivi dell'atto di indirizzo.

La presidente MORONESE, in considerazione delle esigenze istruttorie esposte dal rappresentante del Governo, comunica, d'intesa con il presidente Vallardi, che il seguito dell'esame dell'Affare in titolo verrà rinviato ad una nuova seduta che sarà convocata per giovedì 1° agosto alle ore 8,30, nella quale verrà presentato lo schema di risoluzione dei relatori.

La discussione e la votazione di tale schema avranno invece luogo nella prossima settimana in modo da consentire ai componenti delle Commissioni riunite un tempo adeguato per l'esame nel merito dello stesso.

Il senatore TARICCO (PD) chiede che, ove disponibile, i senatori possano acquisire lo schema di risoluzione prima della seduta di giovedì, concordando con la possibilità di votarlo prima dell'interruzione dei lavori per la pausa estiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE

La presidente MORONESE avverte che è convocata una nuova seduta delle Commissioni riunite 9^a e 13^a per giovedì 1° agosto alle ore 8,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 30 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,30

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1437 (DL 53/2019 – ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA)

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 11,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Parrini, a nome del proprio Gruppo, ha fatto pervenire la richiesta della pubblicità dei lavori della seduta odierna, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del

Senato, e che la Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PARRINI (*PD*) chiede al Presidente come intenda organizzare i lavori, sottolineando l'opportunità di prevedere una breve pausa prima della seduta delle Commissioni 1^a e 2^a riunite, già convocata per le ore 13,30. Data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene preferibile rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089.

Si associa il senatore PAGANO (*FI-BP*).

Il PRESIDENTE propone di proseguire l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1437 e di iniziare l'esame in sede consultiva dell'atto del Governo n. 99, sospendendo i lavori alle ore 13 circa.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che nella mattinata si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) critica innanzitutto il ricorso alla decretazione d'urgenza, ritenendo che non vi siano i presupposti *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Secondo i dati del Ministro dell'interno, infatti, nell'ultimo anno sono diminuiti sia gli sbarchi di migranti sia i reati connessi all'immigrazione irregolare. Inoltre, il provvedimento non risponde neanche al requisito dell'omogeneità, dal momento che reca norme in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, personale delle forze di polizia e fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Esprime perplessità sull'impostazione complessiva del provvedimento, che considera i flussi migratori solo in una logica securitaria,

come del resto già avvenuto con il decreto-legge n. 113 del 2018, finendo per criminalizzare le operazioni umanitarie di soccorso in mare.

Ritiene inopportuno sottrarre al Presidente del Consiglio il compito di coordinamento in sede di emanazione del provvedimento di limitazione o divieto dell'ingresso o del transito di navi nelle acque territoriali italiane. All'articolo 1, infatti, si prevede che tale misura sia adottata dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, peraltro senza il coinvolgimento del Ministro degli affari esteri, che sarebbe indispensabile – a suo avviso – per concordare con gli altri Paesi europei la riallocazione dei migranti.

Sottolinea che il provvedimento sembra avere un intento punitivo nei confronti di chiunque presti soccorso in mare, dai pescatori alle ONG, finendo per applicare alcune limitazioni persino alle navi militari italiane. Ciò risulta in contrasto con le convenzioni internazionali, in particolare la Convenzione di Ginevra, che prevede il principio di *non refoulement* dei rifugiati, e le norme sul diritto d'asilo, nonché con gli articoli 10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

Quanto all'articolo 2 del decreto-legge, ritiene eccessive le sanzioni previste a carico del comandante della nave – nonché, in solido, dell'armatore e del proprietario dell'imbarcazione – che abbia violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane. Ricorda, peraltro, che le operazioni di salvataggio non consistono solo nell'attività di recupero dei naufraghi, ma si esauriscono con lo sbarco di costoro in un luogo sicuro.

Rileva criticità anche all'articolo 3, che trasferisce alle procure distrettuali la competenza sul trasporto di stranieri, qualificato in ogni caso come reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Ritiene molto grave che si apportino modifiche al codice penale attraverso un decreto-legge, in particolare con riferimento alla disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, estesa a nuove fattispecie. Inoltre, giudica eccessivo l'inasprimento delle pene – previste dalla legge n. 152 del 1975 (cosiddetta legge Reale) e dagli articoli 339, 340, 419 e 635 del codice penale – per le condotte criminose poste in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Considera inopportuno, inoltre, ampliare i casi di esclusione della particolare tenuità del fatto, come previsto dall'articolo 16 per i delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Segnala, infine, la necessità di precisare, all'articolo 12, che le risorse del fondo per le politiche di rimpatrio devono essere destinate a finanziare le operazioni di rimpatrio volontario assistito.

Conclude riservandosi di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) ritiene che la situazione attuale nel Mediterraneo, dove è ormai acclarata l'attività criminosa di organizzazioni dedite al traffico di esseri umani, giustifichi l'adozione di misure rigorose quali quelle previste dal provvedimento in esame. Senza venir meno all'obbligo di salvare vite umane in pericolo, occorre in effetti prevedere

misure più efficaci del mero sequestro temporaneo delle imbarcazioni che abbiano violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane.

Tuttavia, tali misure potrebbero risultare non risolutive, senza un accurato controllo delle coste, per evitare che il trasporto di migranti avvenga non più sulle navi delle ONG ma attraverso imbarcazioni più piccole e di scarsa qualità, dal cui sequestro i trafficanti non sarebbero particolarmente penalizzati.

Concorda sull'opportunità di prevedere norme specifiche a tutela delle forze dell'ordine in occasioni di manifestazioni di piazza, purché si proceda all'applicazione concreta di tali disposizioni e, quindi, all'arresto dei violenti che arrechino pericolo all'integrità delle persone e delle cose. A tale scopo, occorre indubbiamente migliorare le condizioni delle forze dell'ordine: annuncia pertanto la presentazione di emendamenti per incrementare gli organici, rinnovare i contratti in essere e migliorare l'attrezzatura in dotazione.

Segnala, infine, un refuso all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2).

Il senatore MIRABELLI (*PD*) sottolinea che il Partito democratico non condivide l'impostazione del decreto-legge all'esame, poiché esso reca misure di tipo propagandistico che non garantiranno affatto maggiore sicurezza ai cittadini italiani.

A suo avviso, infatti, l'emergenza è rappresentata dalla carenza degli organici delle forze di polizia da dislocare sul territorio per contrastare le mafie e la criminalità, soprattutto per quanto riguarda le rapine in appartamento, che destano particolare allarme nell'opinione pubblica.

Il Governo non ha mantenuto le promesse in tema di assunzioni, ancora ferme ai provvedimenti assunti dal precedente Esecutivo; nel decreto, invece, ci si limita a prevedere misure per i buoni pasto, il miglioramento e il ricambio delle divise e la riduzione di corsi di formazione.

Anche l'incremento delle pene, a suo avviso, non è sufficiente a garantire una maggiore tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. Da questo punto di vista, sarebbe invece molto più proficuo, riavviare le politiche per favorire l'integrazione dei migranti, dopo lo smantellamento della rete SPRAR deciso con il decreto-legge n. 113 del 2018.

Nel complesso, il provvedimento è volto a disincentivare il salvataggio delle persone in mare, attraverso misure che colpiscono in modo significativo l'operato delle organizzazioni non governative. In realtà, le diverse inchieste giudiziarie circa i presunti legami delle organizzazioni con gli scafisti sono state archiviate o sono in via di archiviazione. In realtà, il traffico di esseri umani è gestito dalla criminalità organizzata, anche italiana, che continua a operare indisturbata, attraverso imbarcazioni più piccole che arrivano sulle coste siciliane e calabresi, spesso senza che ve ne sia notizia. Ciò dimostra la carenza di controllo del territorio e l'insufficienza delle misure adottate sotto il profilo della prevenzione e della deterrenza.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*) annuncia che Forza Italia presenterà alcune proposte migliorative – come del resto già avvenuto in riferimento al primo «decreto sicurezza», il decreto-legge n. 113 – finalizzate a tutelare le forze di polizia.

In particolare, ritiene necessario un diverso inquadramento della polizia locale, che dovrebbe essere maggiormente assimilata al comparto sicurezza e difesa. Sono indispensabili, inoltre, misure per migliorare le condizioni di lavoro dei vigili del fuoco, la cui professionalità viene molto elogiata ma spesso non trova riscontro in provvedimenti concreti. Ricorda, altresì, che bisognerebbe provvedere al rinnovo del contratto del comparto sicurezza, già scaduto, e integrare le risorse stanziare per il riordino delle carriere, che dovrebbe essere implementato entro la fine di settembre. È altresì necessario affrontare il problema degli organici delle forze di polizia, rivedendo anche le procedure concorsuali.

Al di là di questi aspetti, da migliorare, restano alcuni problemi insoluti, che riguardano i rapporti con alcuni Paesi, in particolare con Malta, che ha ampliato la propria zona SAR (*search and rescue*), fino a farla corrispondere alla Flight Information Region senza avere le risorse per contrastare l'immigrazione clandestina, solo per mantenere vantaggi che quest'ultima assicura.

Decisiva è sicuramente la questione degli organici, considerato che attualmente il numero di unità è perfino inferiore alla pianta organica fissata dalla legge n. 124 del 2015, la cosiddetta riforma Madia, che – a suo avviso – aveva già determinato la dotazione di personale al di sotto del livello *standard*.

Auspica che il Governo rinunci a porre la fiducia sul provvedimento anche al Senato, per consentire un ampio confronto su pochi emendamenti selezionati, volti ad apportare i miglioramenti necessari. Peraltro, la copertura di tali misure, pari a un miliardo di euro, potrà essere garantita dalle risorse inutilizzate dai provvedimenti su quota 100 e reddito di cittadinanza, nonché dalle maggiori entrate recuperate attraverso la fatturazione elettronica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile.

Ricorda che l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle

diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti. In attuazione di tale disposizione di delega è stato adottato il codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

La disposizione di delega consente l'adozione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del codice, di decreti legislativi «recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura» di cui alla disposizione di delega. Il termine per l'esercizio della delega in questione è dunque fissato al 7 ottobre 2019.

Il termine per l'adozione dei decreti correttivi e integrativi, originariamente fissato dalla disposizione di delega in due anni, è stato prorogato a tre anni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 128 del 2018. In particolare, l'esigenza di prolungare i termini per consentire modifiche al codice della giustizia contabile è stata sottolineata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l'esercizio della delega correttiva, evidenziando l'opportunità di alcune modifiche e revisioni ispirate all'esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

Lo schema di decreto in esame, composto da 98 articoli, reca novelle concernenti sia le disposizioni del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 174 del 2016, sia le disposizioni di attuazione di cui all'allegato n. 2 del citato decreto legislativo sia, infine, le norme transitorie e di abrogazione di cui all'allegato n. 3.

Gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del codice di giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione e il processo contabile.

In particolare, gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono in materia di digitalizzazione e informatizzazione ed estendono al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile, se non espressamente derogato.

Gli articoli 3, 4 e 5 apportano modifiche alle disposizioni concernenti gli organi; l'articolo 6 interviene in materia di giurisdizione, mentre gli articoli 7 e 8 modificano disposizioni relative alla competenza.

Gli articoli 9 e 10 riguardano l'astensione e riconsiliazione del giudice; l'articolo 11 modifica disposizioni relative al commissario ad acta e gli articoli 12 e 13 intervengono in materia di parti e difensori.

Gli articoli 14 e 15 incidono sulle norme relative agli atti processuali e gli articoli 16 e 17 su quelle relative ai provvedimenti.

Gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del codice.

Nello specifico, gli articoli da 18 a 33 intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase preprocessuale, mentre gli articoli da 34 a 41 modificano la disciplina delle azioni a tutela del credito erariale.

Relativamente alla denuncia di danno, lo schema assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di *actio nullitatis* propo-

sta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità; con riguardo all'obbligo di denuncia, oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno; precisa l'attività del PM contabile e disciplina le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile.

Ulteriori disposizioni riguardano l'attività istruttoria del PM presso la Corte dei conti, la disciplina dell'archiviazione nonché quella della riapertura del fascicolo.

Relativamente alle attività difensive costituite dalle attività processuali di parte, viene modificata la disciplina dell'accesso al fascicolo istruttorio e si interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte.

Lo schema interviene poi sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale, con particolare riguardo al sequestro conservativo.

Gli articoli da 42 a 51 modificano la disciplina del giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. In base a queste ultime novelle, tra l'altro, si precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice e si esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria. Si specifica, inoltre, relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, che l'interesse all'intervento deve essere qualificato, al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità. Con riguardo all'udienza pubblica prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, si specifica che, nel rito ordinario, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore a esporre per primo le ragioni delle proprie pretese.

Gli articoli 52 e 53 modificano la disciplina dei giudizi presso le sezioni riunite, mentre gli articoli 54 e 55 novellano le norme relative ad alcuni riti speciali.

Gli articoli da 56 a 63 dello schema modificano la Parte III del codice, relativa al giudizio sul conto.

Gli articoli da 64 a 76 dello schema modificano la Parte IV del codice, relativa ai giudizi pensionistici. In particolare, con riferimento al giudizio di primo grado, vengono ammesse per tutti i ricorsi in materia di pensioni sia la possibilità della spedizione del ricorso mediante raccomandata sia la rilevanza del bollo dell'ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione; è soppressa la disposizione secondo cui, effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente deve depositare, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio della medesima amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere. Sono introdotte alcune modifiche relative alla fissazione dell'udienza e alla notifica del ricorso nonché alla costituzione del convenuto. Circa la trattazione della causa, è ampliato – da 10 a 30 giorni –

il periodo temporale massimo intercorrente tra l'udienza e altra successiva ed è ugualmente ampliato il termine massimo che il giudice può concedere per il deposito di note difensive.

Sempre con riferimento ai giudizi pensionistici, ulteriori modifiche riguardano il reclamo al collegio contro l'ordinanza con la quale sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto.

Gli articoli da 77 a 79 modificano la Parte V del codice, relativa a specifici giudizi a istanza di parte, mentre gli articoli da 80 a 88 modificano la successiva Parte VI del codice, relativa alle impugnazioni. In particolare, la riforma prevede che, indipendentemente dalla data della notificazione della sentenza, il termine per proporre revocazione sia di un anno e il termine per proporre ricorso per cassazione sia di sei mesi, calcolati entrambi dalla pubblicazione della sentenza. Ulteriori interventi riguardano il deposito dell'atto di impugnazione, la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, la disciplina dell'appello e quella della revocazione.

Gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune modifiche alla Parte VII del codice, relativa all'interpretazione del titolo giudiziale e all'esecuzione.

Gli articoli da 92 a 94 e gli articoli 95 e 96 modificano, rispettivamente, le norme di attuazione del codice e le norme transitorie allegate al medesimo.

L'articolo 97 contiene un elenco di novelle formali al codice, prevalentemente di *drafting*, mentre l'articolo 98 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, data la complessità dell'argomento.

Il senatore PARRINI (*PD*) concorda con il senatore Pagano, assicurando la propria disponibilità a indicare anche in tempi brevi un ristretto numero di esperti da convocare in audizione.

Il PRESIDENTE propone quindi di indicare i nominativi delle persone che si intendono convocare in audizione entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1437 (dl 53/2019 – ordine e sicurezza pubblica), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella mattinata

odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 31 luglio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria**113^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.**La seduta inizia alle ore 12,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore, illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Su tale provvedimento la Commissione giustizia è chiamata a rendere parere alla Commissione affari costituzionali.

Passando al merito, illustra l'intero decreto-legge, come modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dando conto, in modo più approfondito, del contenuto delle disposizioni di diretta competenza della nostra Commissione.

Più nel dettaglio l'articolo 1, integrando l'articolo 11 del testo unico sull'immigrazione, prevede che il Ministero dell'interno possa limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e in caso di violazione della Convenzione di Montego Bay del 1982, ossia in caso di inosservanza delle leggi vigenti in uno Stato in materia di immigrazione; il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, e ne viene informato il Presidente del Consiglio. L'articolo 2, invece, interviene sull'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, prevedendo che: in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, al comandante della nave si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro da 150 mila a un milione (rispetto al testo vigente del decreto legge la Camera ha inasprito la sanzione, originariamente fissata in una somma da 10 a 50 mila euro); è disposta la responsabilità solidale dell'armatore (si tratta di una modifica apportata dalla Camera, a ben vedere, nel testo vigente del decreto-legge la sanzione è imputata al comandante, all'armatore e al proprietario); è prevista sempre la sanzione accessoria della confisca della nave mediante immediato sequestro cautelare del natante (nel testo vigente del decreto-legge la confisca è limitata alle ipotesi di reiterazione del reato). Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte ulteriori modifiche all'articolo 2. In particolare si è previsto che il prefetto possa affidare le navi sequestrate, su richiesta, agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto e alla Marina o ad altre amministrazioni per usi istituzionali. Divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca, la nave diventa patrimonio dello Stato e può essere assegnata all'amministrazione che la ha già in uso oppure, su richiesta, può essere affidata a pubbliche amministrazioni, oppure venduta anche per parti separate. Le navi invendute e impiegabili dopo due anni vengono distrutte. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative su richiamate e dalla vendita delle navi confiscate confluiscono in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento non aggravato dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà inoltre possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato introdotto l'articolo 3-bis, che modifica la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, per prevederlo anche nei confronti di chiunque sia colto in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all'articolo 1100 del codice della navigazione. L'articolo 1100 punisce con la reclusione da 3 a 10 anni il comandante o l'ufficiale della nave che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale. La stessa disposizione riduce la pena da un terzo alla metà per coloro che sono concorsi nel reato.

L'articolo 4, poi, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo delle operazioni di polizia sotto copertura, quale strumento investigativo delle forze di polizia, anche con riferi-

mento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate da parte dei gestori di alberghi e strutture ricettive, alle questure debba avvenire, entro 6 ore dall'arrivo.

L'articolo 6 interviene sulla legge del 22 maggio 1975, n. 152, la cosiddetta legge Reale, con particolare riguardo al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 interviene sull'articolo 5 della citata legge, che vieta l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo e, in ogni caso, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, se l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona avviene in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, la pena è inasprita ed è determinata nell'arresto da 2 a 3 anni e nell'ammenda da 2 mila a 6 mila euro. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6 inserisce un nuovo articolo, il *5-bis*, ai sensi del quale è punito con la reclusione da 1 a 4 anni chi, nel corso della manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato aggiunto un ulteriore periodo all'articolo *5-bis*, in base al quale, quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da 6 mesi a 2 anni.

L'articolo 7 reca modifiche al codice penale volte a rafforzare il quadro normativo posto a presidio del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. In particolare, vengono introdotte circostanze aggravanti per i reati di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, di resistenza a un pubblico ufficiale, di violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario e ai suoi singoli componenti, per l'interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, devastazione e saccheggio, questi se commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Durante l'esame alla Camera è stata, inoltre, introdotta un'ulteriore modifica che riguarda l'oltraggio a pubblico ufficiale e al magistrato in udienza, al fine di introdurre il minimo edittale dei sei mesi della pena della reclusione (a legislazione è previsto solo il massimo edittale «fino a tre anni»). Il medesimo articolo 7 interviene, infine, sull'articolo 635 del codice penale, prevedendo un'ipotesi aggravata del reato di danneggiamento che viene ad operare qualora i fatti siano commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

L'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna. Tali misure straordinarie sono volte a neutralizzare i riflessi negativi sull'ordine pubblico derivanti dalla ritardata esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi, i cui effetti risultano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla mancata iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale, grazie alla quale i condannati risultano incensurati e, quindi, possono, di fatto, in caso di reiterazione, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, pur non avendone titolo. Dette misure straordinarie consistono nell'assunzione a tempo determinato di durata annuale fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, nello scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto e mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento.

La Camera dei deputati ha poi introdotto l'articolo 8-*bis* che reca disposizioni per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi di forze di polizia e prevede che, per la progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici, per la valutazione degli investimenti immobiliari da adibire a presidi di forze di polizia, siano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione.

Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono stati aggiunti, altresì, l'articolo 8-*ter* che riguarda l'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'articolo 8-*quater* che dispone in merito alla dotazione organica del Ministero dell'interno.

L'articolo 9 reca disposizioni per la fissazione di nuovi termini in materia di protezione di dati personali e per la proroga di termini in tema di intercettazioni.

Viene prorogato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni; inoltre, è sempre prorogato al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti, tale da consentire la pubblicità dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all'articolo 292 del codice di procedura penale.

L'articolo 10 prevede, dal 20 giugno 2019 fino al 14 luglio 2019, l'impiego di 500 militari per l'Universiade Napoli 2019.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati poi inseriti l'articolo 10-*bis*, che reca misure per l'approvvigionamento dei pasti del personale di polizia qualora impiegato fuori sede in servizi in località ove non siano disponibili strutture adibite a mensa o esercizi privati convenzionati e l'articolo 10-*ter*, che istituisce l'ispettorato scuole della Polizia di Stato con i compiti di coordinamento delle attività di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ulteriori misure in favore del personale delle Forze di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, della carriera

prefettizia e del personale dell'Amministrazione dell'interno sono poi previsti dagli articoli 12-*bis* e 12-*ter* introdotti anche questi nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 11 introduce una triplice fattispecie di ingresso in Italia per missione, per gara sportiva e ricerca scientifica tra quelle per cui il permesso di soggiorno non è necessario, in caso di soggiorni non superiori a tre mesi, salvo comunque l'obbligo di acquisire il visto d'ingresso.

Con l'articolo 12 viene istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri un fondo per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra UE.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 13 a 17-*bis*, detta disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive.

L'articolo 13 interviene sulla legge n. 401 del 1989, relativa a Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. e in particolare sulla disciplina del c.d. DASPO. Rispetto alla normativa previgente, il decreto-legge: aggiunge il reato di rissa (articolo 588 del codice penale) tra quelli che, in caso di denuncia o di condanna anche non definitiva, possono comportare l'applicazione del DASPO; specifica che i fatti che determinano il questore o l'autorità giudiziaria ad emettere il divieto di accesso alle competizioni sportive possono essere stati commessi anche non in occasione o a causa di manifestazioni sportive; precisa che il DASPO per fatti commessi all'estero può essere disposto a seguito di accertamenti svolti, non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle forze di polizia italiane che cooperano con detta autorità in relazione alla specifica manifestazione sportiva; aumenta la durata della misura di prevenzione applicabile ai recidivi ed a coloro che abbiano violato un precedente DASPO; interviene sulla disciplina relativa al DASPO comminato dal giudice a seguito di sentenza di condanna per violazione di un precedente provvedimento di divieto di accesso a manifestazioni sportive; subordina il provvedimento di riabilitazione, che il destinatario può chiedere trascorsi 3 anni dalla cessazione del divieto, a condotte di ravvedimento operoso consistenti, a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, alternativamente, nella riparazione dei danni causati mediante risarcimento anche in forma specifica; nella collaborazione con le autorità ai fini dell'individuazione di altri autori o partecipanti ai fatti che hanno determinato il DASPO; nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività; consente al questore, quando il DASPO è destinato a soggetti definitivamente condannati per delitti non colposi, di aggiungere al divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive anche i divieti normalmente impartiti ai destinatari dell'avviso orale.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 77 del codice antimafia per consentire il fermo di indiziato di delitto in deroga ai limiti di pena previsti

dal codice di procedura penale anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Per procedere al fermo sarà comunque richiesto che il reato per il quale si procede sia contemplato tra quelli per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.

L'articolo 15 rende permanente la disciplina dell'arresto in flagranza differita nei seguenti casi: per reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto e per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose compiute alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche per il quale è obbligatorio l'atto d'arresto.

L'articolo 16, come modificato dalla Camera dei deputati, interviene sugli articoli 61 e 131-*bis* del codice penale ed è volto al rafforzamento delle misure di contrasto ai fenomeni di violenza nelle competizioni sportive. In particolare, il comma 1, lettera *a*) integra la formulazione dell'articolo 61, primo comma, del codice penale con l'introduzione di una nuova aggravante comune (nuovo numero 11-*septies*), consistente nell'aver commesso il fatto-reato in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Con le stesse finalità, il comma 1, lettera *b*), novella l'articolo 131-*bis* del codice penale relativo all'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stata inserita l'esclusione della particolare tenuità del fatto anche quando si procede per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice penale), di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale) e di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-*bis* del codice penale) commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 16-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus per coloro che in tali luoghi commettono atti di bagarinaggio.

L'articolo 17 amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati.

L'articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019.

L'articolo 18 reca, infine, disposizioni concernenti l'entrata in vigore del decreto-legge.

Preannuncia quindi sin d'ora una proposta di parere favorevole.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) preannuncia la presentazione presso la Commissione di merito di emendamenti sulla disciplina del braccialetto elettronico, segnalando l'importanza del tema.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) chiede chiarimenti circa la portata dell'articolo 7 del disegno di legge quanto all'inasprimento sanzionatorio per l'oltraggio al pubblico ufficiale e a un magistrato in udienza, nonché circa la circostanza aggravante ivi introdotta.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) e il senatore CALIENDO (*FI-BP*) si associano a tali considerazioni.

Il PRESIDENTE relatore chiarisce che la novella interviene sui massimi edittali e sull'ambito di applicazione delle circostanze aggravanti.

Il senatore CUCCA (*PD*) esprime una valutazione fortemente critica del provvedimento nel suo complesso.

Rappresenta come le misure ivi recate, ispirate ad un inasprimento delle misure volte a contrastare il fenomeno migratorio, si pongano in discontinuità rispetto alle politiche del Governo medesimo di rigore quanto agli ingressi.

Evidenzia inoltre la necessità di non violare le norme di diritto internazionale quanto ai salvataggi in mare.

Non condivide inoltre gli aggravati di pena recati dal decreto-legge.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) chiede chiarimenti circa l'articolo 9 del provvedimento.

Il PRESIDENTE relatore sottolinea come tale norma rechi una duplice proroga rispetto all'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni approvata nella scorsa legislatura e quanto alla disciplina della pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) svolge a sua volta considerazioni critiche sul provvedimento, lamentando peraltro in premessa l'assegnazione in via esclusiva in sede di merito alla Commissione affari costituzionali, stante la pregnanza dei profili di competenza della Commissione giustizia.

Ritiene che il decreto-legge non integri inoltre i presupposti costituzionali di necessità e urgenza e non condivide il contenuto dello stesso, richiamando altresì la problematica delle competenze delle procure anti-mafia.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) si riserva di intervenire sul provvedimento nella prossima seduta.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) chiede chiarimenti quanto ai criteri di assegnazione del provvedimento alle Commissioni in sede primaria e in sede consultiva.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) si associa ai rilievi del senatore Grasso.

Il PRESIDENTE relatore fa presente che l'assegnazione dei disegni di legge da parte della Presidenza del Senato è ispirata al criterio di prevalenza delle materie trattate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) illustra lo schema in esame che apporta disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 174/2016, con cui è stato approvato il Codice di giustizia contabile in attuazione della delega prevista dall'articolo 20, comma 6, della legge n. 124/2015.

Gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del Codice della giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione, il processo contabile.

Gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono sul Capo I – relativo ai principi generali – del Titolo I (Principi generali e organi della giurisdizione) della ricordata Parte I del Codice.

Per questo riguardo, con la novellazione dettata dallo schema: si incide in materia di digitalizzazione ed informatizzazione, aggiungendo la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice tra gli elementi che le specifiche tecniche stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti disciplinano; nonché prevedendo che anche le parti (non più solo il pubblico ministero contabile) possano effettuare le notificazioni degli atti direttamente a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri (articolo 1 che modifica l'articolo 6, commi 3 e 4 del Codice). Si estende inoltre al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile (ossia le norme processuali generali recate dalla Parte II, Titolo III del Codice), beninteso se non espressamente derogato (articolo 2 che modifica l'articolo 7 del Codice).

Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema intervengono sul Capo II – relativo agli organi – del Titolo I della Parte I. In particolare, riguardo le sezioni giurisdizionali regionali, sono apportate alcune modifiche di carattere formale.

L'articolo 6 dello schema incide sul Capo III – relativo alla giurisdizione – del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 17, relativo alla decisione su questioni di giurisdizione.

Gli articoli 7 e 8 dello schema intervengono sul Capo IV – relativo alla competenza – del Titolo I della Parte I.

L'articolo 7 (modificativo dell'articolo 18 del Codice) peraltro reca un intervento di mero *drafting*, giacché rimane comunque fermo che in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente sia quello della condotta causalmente prevalente.

L'articolo 8 (modificativo dell'articolo 20, co. 1, 3 e 4 del Codice) verte sul rilievo dell'incompetenza.

Gli articoli 9 e 10 dello schema intervengono sul Capo V – relativo all'astensione e ricsuzione del giudice –.

L'articolo 11 dello schema incide sul Capo VI – relativo agli ausiliari del giudice – del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 25, relativo al commissario *ad acta*.

Gli articoli 12 e 13 dello schema intervengono sul Titolo II – costituito da un unico capo e relativo a parti e difensori – della Parte I. In particolare: sono introdotte precisazioni circa il luogo (articolo 12 che modifica l'articolo 28, co. 2 del Codice); circa la procura alle liti, si prevede che per la fase pre-processuale essa rechi comunque l'elezione di domicilio e sia rilasciata in calce o a margine dell'invito a dedurre o delle deduzioni, con effetti che valgono anche per la fase del giudizio instaurato (articolo 13 che introduce nell'articolo 29 del Codice un novello co. 1-*bis*).

Gli articoli 14 e 15 dello schema intervengono sul Titolo III – costituito da un unico capo e relativo agli atti processuali – della Parte I.

Gli articoli 16 e 17 dello schema intervengono sul Titolo IV – costituito da un unico capo e relativo ai provvedimenti – della Parte I.

Gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del Codice.

Gli articoli da 18 a 33 dello schema intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase pre-processuale.

Relativamente alla denuncia di danno (la cui disciplina è dettata dal Capo I, dagli articoli 51-54, del Codice) lo schema: assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di *actio nullitatis* proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità (articolo 18 che modifica l'articolo 51, co. 4 del Codice); con riguardo all'obbligo di denuncia del danno erariale oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno (articolo 19 che modifica l'articolo 52 del Codice).

Con riguardo alla disciplina sulla conclusione della fase istruttoria (la cui disciplina è prevista dal Capo III (artt. 66-70) del Titolo I della Parte II, del Codice) lo schema modifica la disciplina dell'invito a dedurre correggendo un errore materiale (nel comma 5 dell'articolo 67 del Codice è

richiamato erroneamente l'articolo 86 invece del – corretto- articolo 68) e riconoscendo al PM la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni.

Lo schema interviene poi sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale, di cui al Titolo II della Parte II, del Codice (artt. 73-82).

Il Titolo IV della Parte II del Codice (artt. 114-129) disciplina i giudizi presso le sezioni riunite con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza e ai giudizi in unico grado.

Gli articoli da 56 a 63 dello schema modificano la Parte III del Codice della giustizia contabile, relativa al giudizio sui conti.

L'articolo 56 modifica solo la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo «Generalità» con «Disposizioni generali».

Il Capo II – relativo al giudizio per la resa del conto – è inciso dagli articoli da 56 a 59 dello schema.

Il Capo III – relativo al giudizio sul conto – è inciso dagli articoli da 60 a 63 dello schema.

L'articolo 60 modifica l'articolo 145 – che ha per oggetto l'istruzione e la relazione del giudizio sul conto – co. 3 e 4 del Codice,

L'articolo 61 modifica l'articolo 147 del Codice – che ha per oggetto l'iscrizione a ruolo d'udienza – per il riguardo della comunicazione da parte della segreteria della sezione. Ebbene: la segreteria è tenuta a comunicare (oltre che il decreto di fissazione dell'udienza, com'è già previsto) altresì la relazione del giudice designato per l'esame del conto – a fini di maggior compiutezza di contraddittorio.

L'articolo 62 modifica l'articolo 148 del Codice – che ha per oggetto l'udienza di discussione

L'articolo 63 modifica l'articolo 149 del Codice – che ha per oggetto la decisione del giudizio sul conto – inserendo, tra i suoi possibili esiti e contenuti, la declaratoria di irregolarità della gestione contabile.

Gli articoli da 64 a 76 dello schema modificano la Parte IV del Codice della giustizia contabile, relativa ai giudizi pensionistici.

L'articolo 64 modifica (analogamente all'articolo 56) solo la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del Codice, sostituendo «Generalità» con «Disposizioni generali».

L'articolo 65 modifica l'articolo 151 del Codice – che ha per oggetto il giudice competente – sopprimendo la qualificazione «in funzione di giudice unico» – riferita alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio in composizione monocratica, quale giudice in primo grado dei ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra.

Gli articoli da 77 a 79 dello schema modificano la Parte V del Codice della giustizia contabile, relativa agli altri giudizi ad istanza di parte.

L'articolo 77 modifica l'articolo 173 del Codice, che disciplina la forma della domanda per ampliare, dagli attuali 60 giorni a 90 giorni, il termine massimo che può intercorrere tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione. Lo stesso termine è portato dagli attuali 80 giorni

a 120 giorni nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata all'estero.

In questo senso interviene la modifica dell'articolo 78 all'articolo 174 del Codice, in tema di comunicazioni e notificazioni.

L'articolo 79 interviene sull'articolo 175 del Codice, che disciplina l'intervento del pubblico ministero «negli altri giudizi ad istanza di parte», per semplificarne il contenuto.

Gli articoli da 80 a 88 dello schema modificano la Parte VI del Codice della giustizia contabile, relativa alle impugnazioni.

Gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune correzioni alla Parte VII del Codice della giustizia contabile, relativa all'Interpretazione del titolo giudiziale e all'esecuzione.

L'articolo 89 modifica l'articolo 212 del Codice, in base al quale le decisioni definitive di condanna possono rappresentare un titolo esecutivo solo quando munite della specifica formula esecutiva.

L'articolo 90 interviene sull'articolo 214 del Codice, relativo all'attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato.

Gli articoli da 92 a 94 dello schema modificano le norme di attuazione del Codice della giustizia contabile (allegato n. 2 del d.lgs. n. 174 del 2016).

Gli articoli 95 e 96 dello schema modificano le norme transitorie del Codice della giustizia contabile di cui all'allegato n. 3 del d.lgs. n. 174 del 2016.

L'articolo 96, invece, novella le abrogazioni previste dall'articolo 4, per prevedere l'abrogazione espressa dell'articolo 5 della legge n. 205 del 2000.

L'articolo 97 contiene invece un elenco di novelle formali al Codice, prevalentemente di *drafting*, mentre l'articolo 98 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si sofferma in particolare su due disposizioni contenute nello schema di decreto, richiamate anche nel parere reso dalle sezioni unite della Corte dei conti.

Si tratta dell'articolo 5, del quale paventa un vizio di eccesso di delega, nonché dell'articolo 62, lettera *b*), dello schema, quanto alla composizione dei collegi giudicanti.

Auspica che entrambe le disposizioni siano espunte dal provvedimento.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) si associa alle considerazioni del senatore Grasso quanto ai rilievi sull'articolo 62 dello schema.

Esprime inoltre perplessità per quanto riguarda ulteriori disposizioni interessate dallo schema di decreto in esame, in materia di funzioni direttive, di raccolta delle prove, di secretazione delle generalità del pubblico dipendente denunciante, di deleghe istruttorie, di segreto investigativo, di attività di indagine, di costi del processo.

Fa presente come, in generale, il giudizio di conto rappresenti un istituto di grande importanza poiché incide sull'intera attività delle pubbliche amministrazioni, stante l'immediato rilievo di tale verifica rispetto all'attività dei pubblici dipendenti, sovente assicurati con una copertura apposita.

Non condivide quindi i correttivi apportati dal provvedimento in esame, il quale non appresta alcuna soluzione idonea rispetto alle problematiche che si sono effettivamente riscontrate nella concreta applicazione della riforma: il processo continua ad essere estremamente oneroso e farraginoso.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rappresenta a sua volta l'importanza e la delicatezza del processo contabile, auspicando che l'intervento normativo muova, in un'ottica di positiva riforma.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) richiama l'importanza delle funzioni della Corte dei conti dal punto di vista giurisdizionale ma anche da quello consultivo, nonché l'esigenza di una velocizzazione e semplificazione del giudizio di responsabilità contabile.

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) si riserva di presentare una proposta di osservazioni per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1151) Delega al Governo per la revisione del codice civile

(Esame e rinvio)

I relatori Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) e URRARO (*M5S*) illustrano il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, che consta di un articolo unico e reca una delega al Governo per la revisione ed integrazione del codice civile con riguardo a vari istituti.

Il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata della legge, su proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la revisione ed integrazione del codice civile. Il disegno di legge prevede che sugli schemi si esprimano entro 45 giorni dalla data di trasmissione alle Camere, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei 30 giorni che precedono il termine per l'adozione dei decreti legislativi, o successivamente, il termine per l'adozione è prorogato di 90 giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»). Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, gli schemi devono essere nuovamente trasmessi alle Camere, con le proprie osserva-

zioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Sulle osservazioni del Governo le Commissioni possono esprimersi entro il termine di 10 giorni dalla nuova trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati (comma 2). Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi è possibile adottare decreti integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi (comma 3). Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi ad una serie di principi e criteri direttivi i quali sono indicati dalle lettere da a) a p) del comma 1 dell'articolo unico del disegno di legge.

Ai sensi della lettera a) il Governo è chiamato a integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, ad esclusione delle fondazioni di origine bancaria, apportando i necessari coordinamenti con la disciplina del terzo settore e nel rispetto della libertà associativa, con particolare riferimento alle procedure per il riconoscimento, ai limiti allo svolgimento di attività lucrative e alle procedure di liquidazione degli enti. Si tratta di un intervento, la cui necessità consegue alla parziale attuazione della delega contenuta nella legge n. 106 del 2016 e in particolare alla mancata attuazione della delega ivi contenuta «per la revisione della disciplina del titolo II del libro I del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute».

Il criterio di delega di cui alla lettera b) riguarda la stipulazione di accordi tra nubendi, coniugi nonché parti di una programmata o costituita unione civile, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell'eventuale crisi del rapporto, nonché i criteri per l'indirizzo della vita familiare e per l'educazione dei figli, salvaguardando comunque le norme imperative, i diritti fondamentali della persona umana, l'ordine pubblico e il buon costume. Attraverso la stipulazione di tali accordi si intende ampliare pertanto il contenuto delle convenzioni matrimoniali già disciplinate dal codice civile. La possibilità di stipulare accordi in previsione dell'eventuale crisi del rapporto consente di colmare una lacuna – molto sentita sul piano sociale – del nostro ordinamento, nel quale tali tipologie di accordi, sia patrimoniali che personali, sono reputati nulli. La delega fissa il criterio direttivo del rispetto, oltre che delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell'ordine pubblico e del buon costume, così consentendo di preservare in primo luogo l'indisponibilità dello *status* coniugale o di parte di unione civile e di limitare la regolamentazione convenzionale ai diritti disponibili, escludendo altresì limitazioni dei diritti fondamentali della persona, una volta venuto meno detto *status*, per lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dell'unione civile.

Puntuali criteri di delega sono dettati poi, dalle lettere da c) a e) con riguardo alla materia delle successioni.

In base al principio di delega di cui alla lettera *c*) il Governo è chiamato ad intervenire nell'ambito dei diritti riservati ai legittimari, nel senso di consentire la trasformazione della quota del patrimonio ereditario riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario al momento dell'apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o da privilegio generale sui beni mobili che costituiscono l'asse ereditario in caso di mancanza di beni immobili.

L'intento legislativo è quello di trasformare l'attuale legittima in natura in «legittima in valore»: il relativo diritto è configurato come diritto di credito, assistito da garanzia reale. Si vuole in tal modo agevolare la circolazione degli immobili e in particolare di quelli di provenienza donativa assoggettabili all'azione di riduzione e di favorire l'accesso al credito garantito da ipoteca su tali immobili.

Il criterio di delega di cui alla lettera *d*) riguarda i patti successori; in base ad esso il legislatore delegato è chiamato a modificare la normativa vigente, prevedendo la possibilità di stipulare patti sulle successioni future che consentano di devolvere specifici beni del patrimonio ereditario a determinati successori specificamente indicati, nonché di rinunciare irrevocabilmente, da parte di soggetti successibili, alla successione generale o a particolari beni, ferma restando l'inderogabilità della quota di riserva prevista dal codice civile. Si vuole quindi, da un lato, consentire la conclusione di patti successori istitutivi (pur se limitatamente alla devoluzione di beni del patrimonio ereditario specificamente individuati e in favore di successori indicati) e, dall'altro, eliminare il divieto di patti successori rinunciativi (anche in questo caso facendo però salva l'inderogabilità della quota di riserva).

La lettera *e*) delega il Governo ad introdurre misure di semplificazione ereditaria, in conformità al certificato successorio europeo. È appena il caso di ricordare che il Certificato successorio europeo, di cui al Regolamento (UE) n. 650/2012, è nato con lo scopo di armonizzare le regole delle successioni transfrontaliere, data la disomogeneità di norme che regolano la competenza, le leggi applicabili e la varietà delle autorità coinvolte; esso è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità. In Italia tale Regolamento ha trovato concreta applicazione in virtù dell'art. 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, il quale, in particolare, individua nel notaio l'organo competente a rilasciare il Certificato successorio europeo.

In base al principio di delega di cui alla lettera *f*) il Governo è chiamato ad intervenire in materia di contratti, per quanto riguarda in particolare l'obbligo della parte di comunicare nel corso delle trattative per la

conclusione del contratto, informazioni di cui sia venuta a conoscenza e che siano determinanti per il consenso. Tale previsione è volta a colmare una riconosciuta lacuna dell'attuale sistema codicistico della responsabilità precontrattuale. Inoltre la tipizzazione normativa dell'obbligo "inderogabile" di comunicare "un'informazione di rilievo determinante per il consenso, quando la controparte "la ignori e abbia fatto necessario affidamento sulla lealtà della controparte" consentirebbe di superare, rispetto allo scambio di informazioni tipico della fase prodromica alla formazione del contratto, le permanenti incertezze, dottrinali e giurisprudenziali, sull'ampiezza interpretativa e applicativa dell'articolo 1337 del codice civile, nel doveroso bilanciamento dell'obbligo di informare e dell'onere di informarsi.

Ad un'ulteriore lacuna è chiamato a porre rimedio il Governo in base al criterio di delega di cui alla lettera g). In base ad esso il Governo è delegato a disciplinare i casi in cui le pratiche commerciali ingannevoli, aggressive o scorrette determinano l'invalidità del contratto concluso, colmando una lacuna dell'apparato rimediante risultante dall'attuale rapporto tra la disciplina del codice civile e la disciplina del codice del consumo. Quest'ultima disciplina non dispone in merito ai rimedi contrattuali esperibili dal singolo consumatore, vittima di una pratica commerciale scorretta. Il criterio di delega si propone quindi di fornire al consumatore o comunque alla parte contrattuale che si trovi in una situazione di asimmetria «?di fatto» un rimedio di natura contrattuale per reagire alla pratica negoziale scorretta. Tale rimedio è individuato nella invalidità del contratto concluso. Restano salvi gli strumenti già contemplati a legislazione vigente: dagli strumenti preventivi di tutela affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle forme di tutela collettiva di cui agli articoli 139 e seguenti del codice del consumo, ai rimedi civilistici ordinari.

In base al principio dettato dalla lettera h) il Governo è chiamato a prevedere l'invalidità delle clausole, dei patti o degli accordi che risultino in contrasto con la tutela dei diritti della persona aventi rango costituzionale, operante soltanto a vantaggio del titolare dei predetti diritti, con salvezza quando possibile delle altre clausole del contratto. Tale principio mira ad ampliare le tutele contrattuali estendendo il meccanismo delle nullità di protezione oltre l'ambito delle specifiche previsioni variamente presenti nell'ordinamento, per farne un istituto di generalizzata applicazione a clausole, patti o accordi.

Il principio di cui alla lettera i) affronta il delicato tema delle sopravvenienze nella fase esecutiva dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita. A tale materia, limitatamente ai contratti con prestazioni corrispettive, è dedicata – a legislazione vigente – soltanto la disposizione di cui all'articolo 1467 del codice civile. Il Governo, in sede di esercizio della delega è chiamato a prevedere il diritto

delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti.

In base al criterio successivo (lettera *l*) il Governo è delegato a disciplinare nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sul piano sociale. Si vuole in tal modo adeguare il codice civile alle nuove esigenze dei rapporti personali ed economici di maggiore diffusione.

In base al criterio direttivo di cui alla lettera *m*) il legislatore delegato è chiamato ad intervenire sulla disciplina relativa alle diverse forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale, al fine di realizzare un coordinamento funzionale delle eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione delle stesse.

La lettera *n*) introduce un criterio di delega, strettamente collegato a quello della lettera precedente, concernente la razionalizzazione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'obiettivo del principio è l'introduzione di criteri di «selezione» delle ipotesi di risarcibilità dei danni non patrimoniali che siano direttamente correlati al rango costituzionale degli interessi lesi. Esclusa la necessità di una tipizzazione legislativa è demandato al legislatore delegato il compito di dettare i criteri per l'identificazione delle situazioni soggettive corrispondenti a quelle protette a livello costituzionale, senza direttamente incidere sui criteri e sull'entità della liquidazione dei danni risarcibili. Si vuole in tal modo perseguire al contempo il duplice obiettivo di evitare duplicazioni risarcitorie e di prevenire la risarcibilità di pregiudizi cosiddetti bagatellari, pur conservando l'integralità del ristoro della sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione e garantendo la funzione di deterrenza interna al sistema di responsabilità civile.

In base al criterio di cui alla lettera *o*) il Governo è chiamato a disciplinare le nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali in ambito bancario e finanziario. In altri termini il criterio direttivo è quello del recepimento normativo di prassi o schemi negoziali che si siano già consolidati «nell'uso bancario e finanziario».

Il criterio di cui alla lettera *p*) prevede che il Governo, in sede di attuazione della delega, disciplini le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, al fine di assicurare adeguate forme di tutela dei beneficiari. Tale principio risponde all'esigenza di introdurre una disciplina interna sulla costituzione e sul funzionamento del *trust*, che vada oltre le isolate disposizioni di legge attualmente vigenti in materia fiscale, consentendo di superare sia i residui

dubbi di ammissibilità dell'istituto che quelli concernenti i suoi rapporti con l'articolo 2645-ter del codice civile. La previsione del disegno di legge risponde altresì all'esigenza, di carattere più generale, di introdurre una disciplina sistematica della fiducia e delle sue applicazioni contrattuali, che garantisca in primo luogo un'adeguata tutela dei beneficiari; disciplina sistematica assente nel codice civile, cui pure non sono estranee figure settoriali di negozi fiduciari.

La Commissione conviene quindi di svolgere sul provvedimento un ciclo di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente OSTELLARI, nessuno chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti per giovedì 12 settembre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (PD) richiama all'attenzione della Commissione la gravità degli episodi che si sono verificati in Sardegna, e precisamente a Dorgali, e che hanno riguardato la sede locale del Partito democratico.

Fa presente che si tratta di un'aggressione che ha investito un edificio storicamente simbolico e auspica che il comitato per la sicurezza locale si riunisca al più presto con la partecipazione del Ministro dell'interno.

La Commissione prende atto e si associa nella solidarietà al senatore Cucca.

La seduta termina alle ore 13,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

25^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,25 alle ore 13,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9^a Commissione:

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne parere non ostativo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria**52^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali, Direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1139) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Vescovi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1137) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Taverna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

(Esame e rinvio)

Il senatore DI NICOLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dei Protocolli addizionali, fatti rispettivamente nel dicembre 1997 e nel novembre 2017, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo nel 1983.

Ricorda, innanzitutto, che la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, ratificata ad oggi da 68 Paesi – alcuni dei quali non appartenenti al Consiglio d'Europa come gli Stati Uniti, il Giappone e il Messico – ha quale scopo principale quello di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, permettendo ad uno straniero privato della libertà a seguito della condanna per un reato penale di scontare la relativa pena nel proprio Paese di origine, a condizione che abbia la cittadinanza dello Stato di esecuzione, che la sentenza di condanna sia definitiva e che la durata della condanna stessa sia pari ad almeno sei mesi. Il testo convenzionale, in particolare, individua le condizioni di trasferimento e la procedura per l'esecuzione della condanna dopo il trasferimento.

Al fine di facilitare l'applicazione di tale Convenzione, gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato nel dicembre 1997 un Protocollo addizionale, emendato poi da un successivo ed ulteriore Protocollo fatto nel novembre 2017, testi normativi che costituiscono l'oggetto della presente ratifica.

Il Protocollo addizionale del 1997, composto di 9 articoli, è finalizzato a facilitare l'applicazione della Convenzione del 1983, in particolare prevedendo, a determinate condizioni, il trasferimento delle persone condannate indipendentemente dal loro consenso. L'articolo 2, nello specifico, stabilisce che nel caso in cui un cittadino di uno Stato parte, nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna in un altro Stato parte, tenti di sottrarsi all'esecuzione della pena, rifugiandosi nel territorio di cui è cittadino, lo Stato di condanna possa chiedere a quello di cittadinanza di procedere all'esecuzione della pena, anche previo arresto della persona condannata. L'articolo 3, pur ammettendo la possibilità per i Paesi firmatari di apporre riserve sul punto, dispone che lo Stato di esecuzione possa accettare il trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo purché vi sia una richiesta dello Stato di condanna e la condanna comporti l'espulsione o il riaccompagnamento alla frontiera, sentito il parere dell'interessato. La norma prevede tuttavia che la persona trasferita non possa comunque essere perseguita per un fatto anteriore e diverso rispetto a quello di condanna, ad eccezione di alcune situazioni specificatamente disciplinate.

Stanti le difficoltà denunciate da molte Parti contraenti nel dare effettiva esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, il Comitato di esperti sul funzionamento delle Convenzioni europee sulla cooperazione nel settore penale ha avviato, sin dal 2015, un lavoro di stesura di una bozza di modifica di tale normativa che ha portato alla sottoscrizione, nel novembre 2017, di un ulteriore Protocollo, emendativo del medesimo Protocollo addizionale. Il testo derivante, composto di 7 articoli, è finalizzato alla costruzione di una cornice normativa in materia di trasferimento delle persone condannate entro cui gli Stati possano cooperare, su base volontaria, in particolare relativamente alle situazioni in cui un soggetto condannato non si trovi all'interno del territorio dello Stato di condanna o sia oggetto di decreto di espulsione al termine del periodo di reclusione. Il Protocollo emendativo, in particolare, che non impone obblighi specifici agli Stati parte, nel modificare il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo addizionale, stabilisce la possibilità per lo Stato di condanna di richiedere allo Stato di nazionalità del reo di farsi carico dell'esecuzione della condanna quando la persona condannata abbia lasciato il Paese a giudizio ancora in corso o dopo l'emissione di una sentenza di condanna definitiva a suo carico e si trovi nel suo Stato di nazionalità (articolo 1). Il Protocollo, inoltre, nel modificare alcuni paragrafi dell'articolo 3 del Protocollo aggiuntivo, prevede la possibilità per lo Stato di esecuzione di accordare il trasferimento di una persona condannata presso lo Stato di condanna che ne faccia richiesta senza il previo consenso del soggetto stesso, pur garantendo a quest'ultimo il diritto di esprimere un parere al riguardo, parere destinato ad essere registrato. Viene inoltre previsto che il soggetto trasferito in applicazione di tale procedura non possa essere oggetto di alcun provvedimento restrittivo, o essere sottoposto ad indagini da parte della magistratura, per i reati commessi precedentemente al trasferimento stesso, salvo si

tratti dello stesso reato, o di ulteriori situazioni espressamente disciplinate (articolo 2).

Il disegno di legge di ratifica del Trattato si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 9.189 euro annui a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia ed il Gabon sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto nel maggio 2011.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame – l'Atto Senato 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Il Gabon, *ex* colonia francese a netta maggioranza cristiana, indipendente dal 1960, è uno Stato dell'Africa centrale di 1,8 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra il Camerun, la Guinea Equatoriale e il Congo-Brazzaville, in una posizione di considerevole importanza strategica. Repubblica semipresidenziale dal 1991, il Paese, che ha un Parlamento bicamerale composto da un'Assemblea nazionale di 120 seggi e da un Senato avente un numero di seggi variabile, può vantare abbondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in potenza uno dei Paesi più ricchi dell'intero continente africano, anche se in realtà finisce con l'essere segnato dalla forte sperequazione nella distribuzione del reddito e da bassi indicatori in relazione all'indice sullo sviluppo umano.

Malgrado recenti difficoltà nei rapporti con l'Unione europea e i suoi Stati membri dovute alla crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016, le relazioni bilaterali tra l'Italia ed il Gabon, anche di tipo economico, sono improntate da anni ad uno spirito di amicizia e di collaborazione. Pur in mancanza di un Istituto italiano di cultura o di una scuola italiana, la promozione della lingua e della cultura italiana nel Paese è cu-

rata dall'Ambasciata a Libreville. La presenza poi, nella capitale africana, di un ente privato, denominato «Spazio Linguistico Michelangelo», contribuisce da tempo ad una proficua attività di istruzione, propedeutica all'accoglimento dei borsisti e degli studenti gabonesi presenti nelle università italiane.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica con il Gabon, composto di 19 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico.

L'Intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle Parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei due Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire ad una migliore conoscenza delle rispettive culture e dei popoli che le esprimono (articolo 1). Il testo è volto altresì a facilitare al contempo l'ammissione sul proprio territorio di cittadini dell'altra Parte per scopi di formazione e di studio (articolo 2) e ad impegnare le Parti a favorire la conoscenza reciproca attraverso lo scambio di nozioni e a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai due Paesi (articoli 3-4). I successivi articoli prevedono la reciproca messa a disposizione di borse di studio e di perfezionamento nei settori concordati e lo scambio di studenti, tirocinanti, insegnanti e ricercatori (articoli 5-6). Altre misure riguardano l'accesso agli enti museali, di studio e di ricerca garantito agli specialisti, ai ricercatori ed agli insegnanti di entrambe le Parti (articolo 7), gli scambi di materiali di studio e di ricerca, anche nell'ambito musicale (articoli 8 e 10), la collaborazione tecnica e lo scambio di programmi tra le stazioni di radio-diffusione e televisive (articolo 9), la cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo (articolo 11) e la collaborazione sul piano sportivo (articolo 12). Gli ulteriori articoli si riferiscono alla reciproca partecipazione a manifestazioni culturali, agli scambi in campo giornalistico e alla cooperazione interuniversitaria (articoli 13-15). Una Commissione mista, destinata a riunirsi alternativamente nelle due Capitali, è appositamente istituita per dare applicazione all'Accordo e per esaminare il progresso della cooperazione bilaterale nei settori di interesse (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 234.920 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, il relatore coglie l'occasione della discussione del presente disegno di legge per ricordare la figura di Albert Schweitzer, medico, musicista, filantropo e musicista franco-tedesco, insignito del premio Nobel per la pace nel 1952, che, poco più che trentenne, decise di lasciare una carriera già avviata in Germania per dedicarsi all'aiuto dei più poveri proprio in Gabon

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1361) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Kazakistan, sottoscritto nel dicembre 2015, e del correlato Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

L'Accordo in esame, frutto di un *iter* negoziale durato più di tre anni e destinato a sostituire un Accordo di partenariato e cooperazione fra l'Unione europea e il Paese asiatico, risalente al 1995, è finalizzato a definire la cornice giuridica e politico-istituzionale della cooperazione fra le Parti in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, in una prospettiva di *partnership* che coinvolga le rispettive società civili. Il testo, che si compone di 287 articoli suddivisi in nove titoli, 287, di 7 allegati e di un Protocollo, si inserisce nell'ambito della strategia europea per l'Asia centrale – che interessa anche Paesi quali il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan – finalizzata al rafforzamento politico ed economico dell'Unione nella regione.

L'Accordo, fondato innanzitutto sul rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, impegna le Parti a favore della realizzazione dei principi dell'economia di mercato quale presupposto per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, nonché a contribuire alla pace, alla stabilità e allo sviluppo economico, a livello regionale e internazionale (Titolo I, articoli 1-3).

Il testo definisce, quindi, i termini del dialogo politico in materia di cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, impegnando le Parti a sviluppare un dialogo politico efficace nei settori di reciproco interesse, per promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza a livello internazionale e regionale (Titolo II, articoli 4-13).

Il Titolo III (articoli 14-198), dedicato al commercio ed alle imprese, regola – fra gli altri – lo scambio delle merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie, i movimenti di capitali, gli appalti pubblici, le materie prime, la concorrenza. Si tratta di aspetti di grande rilievo, tenuto conto che con la sottoscrizione di tale Accordo l'Unione europea punta a promuovere, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie per consentire all'eco-

nomia del Kazakhstan, attualmente in fase di transizione, di indirizzarsi verso la piena accettazione del libero mercato. A tal riguardo, l'Accordo impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione, in conformità a quanto previsto dall'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT).

I successivi titoli dell'Accordo sono dedicati alla cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile (Titolo IV, articoli 199-234), alla cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (Titolo V, articoli 235-243), alle altre politiche di cooperazione (Titolo VI, articoli 244-260) – fra cui quelle relative ai settori dell'istruzione e della formazione, della ricerca, della tutela dei consumatori, della cooperazione regionale – e alla cooperazione finanziaria e tecnica (Titolo VII, articoli 261-267).

Il Quadro istituzionale dell'Accordo (Titolo VIII, articoli 268-270), prevede un Consiglio di cooperazione, cui spettano compiti di monitoraggio e di aggiornamento dei contenuti dell'intesa, un Comitato di cooperazione, eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc* e un Comitato parlamentare di cooperazione, quale foro privilegiato per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e del Kazakhstan.

Gli Allegati al testo sono relativi alle riserve apposte all'Accordo dalle Parti (Allegato I), a talune limitazioni applicate dal Kazakhstan (Allegato II), agli ambiti di applicazione in materia di appalti (Allegato III), ai mezzi per la pubblicazione delle informazioni e degli avvisi relativi agli appalti (Allegato IV), alle regole per l'arbitrato in materia di risoluzione delle controversie (Allegato V), al codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e dei mediatori (Allegato VI) e al meccanismo di mediazione (Allegato VII).

Il Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, composto di 14 articoli, definisce le modalità e le condizioni per le Parti per la reciproca collaborazione al fine di garantire la corretta applicazione della loro legislazione doganale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li valuta in 15.280 euro a decorrere dal 2019.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto europeo e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), relatore, illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica del Protocollo, sottoscritto nel luglio 2018, emendativo dell'Accordo risalente al 1999 tra l'Italia e Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci.

Ricorda che l'Accordo del 1999 fra l'Italia e l'Armenia è volto a facilitare e regolare, nel reciproco interesse, i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori.

Il Protocollo emendativo in esame introduce una modifica al testo dell'Accordo, in particolare aggiungendo un comma all'articolo 11, relativamente al trasporto di merci effettuate da un complesso veicolare di due veicoli. L'integrazione dispone che in caso di trasporto di merci effettuato da un complesso veicolare di due veicoli (autocarro che traina un rimorchio o trattore stradale che traina un semirimorchio) sia possibile usare un'autorizzazione anche per uno solo dei due veicoli che compone il complesso veicolare (per il veicolo motore o per il veicolo trainato) a condizione che tutti i veicoli coinvolti siano registrati nel territorio di una delle Parti contraenti. Viene inoltre precisato che nel viaggio di ritorno sia possibile sostituire il rimorchio (o il semirimorchio) indicando il suo numero di targa sull'autorizzazione accanto al numero di targa del rimorchio (o del semirimorchio) usato nel viaggio di andata.

La relazione al disegno di legge spiega che la modifica al testo dell'Accordo era stata richiesta dalla Parte italiana durante la riunione di una Commissione mista tenutasi a Jerevan nell'ottobre 2015 per assicurare maggiore flessibilità per gli operatori del trasporto stradale delle merci che dispongono di parchi veicolari costituiti anche da veicoli trainanti.

Il Protocollo emendativo dispone inoltre la sostituzione di un comma dell'articolo 25 dell'Accordo in relazione alle autorità competenti delle Parti incaricate dell'attuazione dell'intesa bilaterale, stabilendo che esse siano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'Italia e il Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e delle tecnologie informatiche per la parte armena.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalle disposizioni oggetto di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1086) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016*

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), in sostituzione della senatrice Taverna, relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto tra l'Italia e l'Argentina nel settembre 2016.

Ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (AS 2969), ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, risponde all'esigenza di incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza.

Il testo bilaterale, che si compone di un preambolo e di 12 articoli, dopo aver enunciato principi e scopi dell'Intesa (articolo 1), individua le modalità attuative e i settori della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare alla elaborazione di appositi piani di annuali e pluriennali ed alla organizzazione di visite reciproche di delegazioni, scambi di esperienze tra esperti e la partecipazione a corsi ed esercitazioni militari (articolo 2). Fra i campi di cooperazione, sono annoverati i settori della sicurezza comune e politica di difesa, della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'organizzazione e impiego di Forze armate, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare.

I successivi articoli disciplinano gli aspetti finanziari dell'Accordo (articolo 3), quelli giurisdizionali (articolo 4) e le questioni relative al risarcimento dei danni (articolo 5).

Il testo identifica quindi le categorie di materiale della difesa interessate da una possibile cooperazione bilaterale, prevedendo l'impegno delle Parti a non riesportare a Paesi terzi il materiale acquisito senza il preventivo benessere della Parte cedente (articolo 6).

L'Accordo disciplina altresì la regolamentazione della proprietà intellettuale (articolo 7) e le modalità per il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati (articolo 8), e definisce le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 9),

l'entrata in vigore (articolo 10), la possibilità di emendarne i contenuti o di integrarli mediante protocolli aggiuntivi (articolo 11), la durata e il termine (articolo 12).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, imputabili alle sole spese di missione.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (*M5S*), in sostituzione del senatore Ciampolillo, relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Bolivia in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel marzo 2010.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo oggi al nostro esame – l'Atto Senato 2812 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, destinato a sostituire una precedente intesa di settore risalente al 1953, è composto di 20 articoli e si propone di fornire un quadro giuridico ed un base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in questi importanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di amicizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

L'Intesa esplicita, innanzitutto, l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli prevedono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi e dei progetti promossi nell'ambito delle forme di coope-

razione individuate dall'Accordo (articolo 4), le attività di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l'equiparazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l'offerta di borse di studio (articolo 8).

L'Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione ed il traffico illegale di opere d'arte (articolo 12).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interessano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l'articolo 15, relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali che consente la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini, della valorizzazione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l'uscita di persone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, presieduta dai rispettivi Ministeri degli esteri, da convocarsi alternativamente nelle Capitali dei due Paesi, sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell'Accordo (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 254.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 263.140 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni e sulle esigenze delle comunità degli italiani nel mondo: audizione del Direttore Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 19 dicembre 2018.

Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto al ministro plenipotenziario, Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all'estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottolineando che si è deciso di avviare, non a caso, l'indagine in parola con la sua audizione, in maniera da avere un primo inquadramento generale dell'intera fenomenologia connessa alla situazione delle comunità dei connazionali residenti all'estero, con particolare riferimento, tuttavia, alle nuove realtà dell'emigrazione italiana, rappresentate, ad esempio, dai giovani che decidono di cercare un loro futuro lavorativo fuori dai confini nazionali e dai meno giovani che, al termine della loro attività professionale, hanno assunto la determinazione di stabilirsi altrove per il godimento della pensione.

Il ministro VIGNALI tiene a precisare, preliminarmente, che le cosiddette «nuove ondate di mobilità» dei cittadini italiani verso l'estero rappresentano una realtà multiforme e, occorre riconoscerlo, non del tutto conosciuta dall'opinione pubblica.

Si tratta di una «Italia fuori dall'Italia» che aspira a migliorare le proprie condizioni di vita e che non può essere ridotta meramente al dato della «fuga di cervelli», termine fin troppo abusato, dal momento che solamente il 40 per cento circa dei medesimi risulta essere in possesso di un diploma di laurea.

Complessivamente, continua l'oratore, i dati ufficiali ci dicono che circa 6 milioni di concittadini risultano residenti all'estero – un numero equivalente alla popolazione di una grande regione italiana – di cui un milione ha lasciato il Paese negli ultimi 5-6 anni.

Si può ritenere che tutte queste persone abbiano intrapreso un percorso di vita formativo all'estero, che, indubbiamente, li arricchirà dal

punto di vista della crescita individuale, ma che dal punto di vista del Paese di origine, ossia l'Italia, rischia di rappresentare una perdita secca (valutata recentemente in circa 14 miliardi di euro l'anno), se tale flusso rimane unidirezionale.

Sotto tale profilo, secondo il direttore Vignali, appare, quindi, fondamentale che le istituzioni preposte «accompagnino» questi giovani – che sono, a tutti gli effetti, portatori di interessi, di richieste e di proposte – sia nella fase della loro partenza, che nell'auspicabile momento di rientro, fornendo loro adeguati servizi e vere e proprie strategie di reinserimento.

Come evidenziato anche nell'ultima Conferenza degli Ambasciatori, le nuove collettività di connazionali – la metà delle quali è composta da persone con meno di 40 anni – costituiscono uno dei tanti fattori che vertebrano il *soft power* dell'Italia nel mondo e, proprio per la loro nuova e originale caratterizzazione, molto spesso sfuggono al contatto con gli organismi, consolati ed ambasciate, incaricati *ex officio* della loro assistenza.

Proprio a tale ultimo riguardo, il Ministero ha approntato tutta una serie di progetti di piattaforme digitali per facilitare la loro vita quotidiana, quali, ad esempio, la captazione a distanza dei dati biometrici (che finora ha riguardato già 13 mila italiani), un sistema di pagamento remoto e un meccanismo pubblico di identità digitale.

Inoltre, è al momento in sperimentazione, presso tre sedi consolari europee, il sistema di rilascio delle carte di identità elettroniche, che, una volta messo a regime, verrà esteso a tutti i Paesi dell'Unione europea.

Il direttore VIGNALI, successivamente, si sofferma sull'annoso problema della rappresentanza dei Comites, i quali, come è noto, verranno rinnovati nella primavera del 2020. In proposito, ci si è prefissati l'obiettivo di pervenire ad un evento elettorale più partecipato rispetto all'ultimo, cercando, da un lato, di aumentare il numero dei votanti complessivi, dall'altro, di coinvolgere maggiormente proprio le giovani generazioni.

A tale proposito, l'oratore non può mancare di segnalare la non secondaria discrasia in atto: a fronte di un considerevole ampliamento del corpo elettorale (per le prossime elezioni si prevede di superare i cinque milioni di elettori) si deve constatare un progressivo e costante restringimento delle risorse amministrative e finanziarie che sono necessarie per garantire il funzionamento della macchina elettorale, nonostante gli sforzi organizzativi che il Maeci cerca di realizzare con sempre maggiore difficoltà.

L'oratore conclude, quindi, il suo intervento soffermandosi sulle questioni specifiche riguardanti la *Brexit*, ricordando che si è deciso di potenziare all'uopo il Consolato generale di Londra e di creare una nuova sede consolare a Manchester, il Venezuela, dove sono presenti 143 mila persone a tutti gli effetti in possesso di regolare passaporto italiano, e l'appuntamento importante della conferenza Stato-Regioni-CGIE, che si terrà il prossimo mese di novembre, per disaminare le diverse problematiche del fenomeno in oggetto.

Il PRESIDENTE invita, quindi, i senatori a porre eventuali quesiti all'audit.

Il senatore ALFIERI (*PD*) chiede se esistono dati in merito al numero di persone, della nuova emigrazione, che interagiscono con i consolati, nonché sui Paesi di destinazione di quel milione di italiani fuoriusciti negli ultimi anni.

Seguono, quindi, brevi interventi del senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), il quale domanda se le cifre fornite concernono anche il continente africano, e del presidente PETROCELLI, il quale chiede lumi avuto riguardo a due temi: la situazione della comunità italiana in Sud Africa; se, a suo avviso, il sistema di voto cosiddetto «inversione dell'opzione» può essere ritenuto responsabile della recente bassa partecipazione al voto dei Comites.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si interroga sull'opportunità che un residente all'estero, ancorché di origine italiana ma non contribuente, abbia, comunque, il diritto di partecipare alle elezioni politiche nazionali.

Per ultimo, il senatore AIMI (*FI-BP*) chiede se esistono informazioni ancora più circostanziate sul flusso dei nuovi migranti connazionali, nonché ulteriori elementi sulla situazione in Sud Africa, ove sembra in atto una sorta di condotta antirazziale violenta «alla rovescia», ossia contro i bianchi.

In sede di replica, il ministro VIGNALI fa presente che, molto spesso, risulta assai complicato, per gli uffici del Ministero, pervenire a dati certi sulla consistenza e sulle caratteristiche della nuova emigrazione, anche e soprattutto perché i componenti di quest'ultima hanno spesso propensione a non entrare in contatto con gli uffici medesimi, proprio perché stanno vivendo l'inizio di una esperienza di cui, ovviamente, non hanno ancora certezza circa la sua riuscita.

Dopo aver confermato che, effettivamente, in Sud Africa, la comunità italiana è tra quelle a rischio rispetto ad una ondata di crescente violenza, tiene a specificare, tuttavia, che tale violenza ha assunto finora i connotati tipici di espressione della criminalità comune e non ancora di quella politica o «razziale» contro la comunità bianca.

Circa il sistema della cosiddetta «inversione dell'opzione», che consiste nel fatto che, per l'elezione dei Comites, ciascun avente diritto deve manifestare apertamente, attraverso l'apposita registrazione, che intende votare nel Paese ove risiede, esprime l'opinione che non possa essere considerato responsabile dell'abbassamento del numero dei votanti, rappresentando, invece, un meccanismo vantaggioso e congeniale al risparmio dei costi, proprio perché, costringendo gli interessati ad esprimersi, fa in modo che l'apparato burocratico restringa il proprio campo di assistenza a chi effettivamente vuole esercitare il diritto di voto.

Per quanto concerne le caratteristiche dell'ondata migratoria più recente, rammenta che essa è cominciata con l'insorgere della crisi economica del 2007, aumentando progressivamente per stabilizzarsi fino al momento attuale, con rientri assai limitati.

Occorre, infine, sfatare il luogo comune secondo cui i soggetti di tale migrazione provengono soprattutto dalle regioni più povere del Paese: in realtà, dati alla mano, è accertato che la maggior parte delle partenze ha origine dalle regioni più ricche e con minore tasso di disoccupazione, quali la Lombardia, il Veneto e il Piemonte.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

DIFESA (4^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria**37^a Seduta**

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, la presidente TESEI dà conto dello stato dell'*iter* del disegno di legge n. 1152 (recante delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare), riepilogando innanzitutto i passaggi in cui si è articolato l'esame e le audizioni svolte.

Precisa quindi, sul punto, che il Ministro della difesa ha dato la sua disponibilità ad essere udito alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame la relatrice DONNO (M5S), osservando che Disposizioni di specifico interesse della Difesa si rinvencono già nel Capo I del decreto-legge, recante disposizioni per il contrasto all'immigrazione illegale.

L'articolo 1, infatti, novella il testo unico dell'immigrazione – di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 – inserendo all'articolo 11 un nuovo comma 1-*ter*. In base a questa nuova disposizione (cui la Camera, in prima lettura, ha apportato modifiche di mera forma), il Ministro dell'interno, in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi, esclusi i navigli militari e le navi in servizio governativo non commerciale, nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, oppure quando ritenga necessario impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti.

Ricorda quindi, ai fini di una migliore comprensione della tematica, il quadro normativo generale in cui la nuova disciplina si inserisce, a partire dall'articolo 19 della Convenzione sul diritto del mare. Questo articolo, in particolare, stabilisce che il passaggio di una nave straniera è pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero stesso. Inoltre, l'adozione del provvedimento da parte del Ministro dell'interno è consentita nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

In particolare, il citato articolo 11 del Testo unico sull'immigrazione attribuisce, relativamente ai controlli di frontiera, la funzione di controllo al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri, che adottano il piano generale per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo delle frontiere.

Il successivo articolo 12 disciplina poi i casi che si verificano in acque territoriali (o nella zona contigua) e quelli che si verificano al di fuori di esse.

Nel primo caso (articolo 12, comma 9-*bis*), è la nave italiana in servizio di polizia che può fermare la nave sospetta, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendola in un porto nazionale. Navi della Marina militare, fermo restando l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, possano concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

Nel caso invece di intervento al di fuori delle acque territoriali (comma 9-*quater*) i medesimi poteri sono posti in capo sia alle navi della Marina militare, sia alle navi in servizio di polizia, e possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale.

Le modalità di intervento delle navi militari e il raccordo tra le loro attività e quelle svolte dalle navi in servizio di polizia sono poi rimesse (dal comma 9-*quinquies*) a un decreto interministeriale adottato dai ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. La predetta disposizione è stata attuata con l'adozione del decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 che ha affidato le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina ai mezzi aereonaviganti della Marina militare, delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto.

In particolare, alla Marina militare spettano in modo prevalente le attività in acque internazionali, mentre le attività nelle acque territoriali e nelle zone contigue sono attribuite principalmente alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza, cui compete il coordinamento in caso di interventi di più corpi). Al Corpo delle capitanerie di porto sono invece affidati compiti soccorso, assistenza e salvataggio.

Prosegue quindi la propria disamina soffermandosi sull'articolo 2 del decreto-legge, che integra l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con provvedimento adottato ai sensi del precedente articolo 1. Tale sanzione consiste nel pagamento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro (l'importo è stato peraltro oggetto di modifica nel corso dell'esame presso la Camera: nel testo del decreto la sanzione era infatti prevista da 10 mila a 50 mila euro) e si applica la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione. In particolare, la Camera ha apportato modifiche al testo originario del decreto-legge: infatti, rispetto alla formulazione originaria, che prevedeva la sanzione accessoria della confisca della nave e il sequestro cautelare solo in caso di reiterazione della violazione, viene ora previsto l'immediato sequestro – e la conseguente confisca – senza attendere una seconda violazione.

Oltre a ciò, all'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, sono stati poi aggiunti i commi 6-*ter* e 6-*quater*. In particolare in base al comma 6-*ter* le navi sequestrate, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria, possono essere affidate in custodia dal prefetto, previa richiesta, agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, facendosi carico dei relativi oneri. Gli oneri del sequestro, pertanto, sono di norma attribuiti al proprietario e armatore, salva l'ipotesi in cui le imbarcazioni siano assegnate per fini istituzionali alle suddette amministrazioni. Il successivo comma 6-*quater* prevede quindi che, quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave sia acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del precedente comma 6-*ter*. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-*ter* è invece, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate.

Infine, la Camera ha inserito anche un ulteriore comma 1-*bis* all'articolo 2 del decreto-legge. Nel dettaglio si prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, confluiscono in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione.

Passando al Capo II del decreto-legge, concernente misure per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, l'oratrice si sofferma innanzitutto sul nuovo articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera e che mira ad agevolare la destinazione di immobili pubblici ai presidi delle Forze di polizia.

Con riferimento, poi, all'articolo 10 (che non ha subito sostanziali modifiche), rileva che esso integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili. A tal fine, la disposizione in esame autorizza la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019. Anche per il contingente che verrà impiegato nelle richiamate attività di vigilanza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli sono applicate le disposizioni di carattere ordinamentale previste dalla legge, in base alle quali il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati.

Conclude soffermandosi sull'articolo 10-*bis*, introdotto nell'esame presso la Camera e che reca un'autorizzazione di spesa per garantire la fruizione dei pasti al personale delle Forze di Polizia in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione. L'autorizzazione di spesa, in particolare, ammonta a 1.330.000 euro per l'anno 2019, 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (*PD*) esprime forte contrarietà sui contenuti del decreto-legge, che reca misure meramente propagandistiche (che, inoltre, isolano ancora di più l'Italia in ambito europeo), senza porre mano alle questioni dirimenti che interessano la sicurezza del Paese.

In particolare, il Governo non ha preso significative iniziative per il contrasto al terrorismo e ciò ancorché dal prossimo primo settembre l'unità europea di cooperazione EUROJUST istituirà un apposito registro sul punto. Criticabile è altresì l'eccessiva espansione dell'azione del Viminale in aree che sarebbero di competenza della Difesa, come nel caso del divieto di ingresso in porto opposto ai natanti della Guardia costiera. Infine, appare criticabile l'inerzia dell'Esecutivo sull'applicazione delle mi-

sure istituite nella scorsa legislatura a favore del personale, nonché relativamente agli aumenti salariali, al completamento degli organici e alla defiscalizzazione degli straordinari.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP*), nell'esprimere il tendenziale avviso favorevole su misure volte a garantire un efficace controllo delle frontiere, rileva che il decreto-legge all'esame della Commissione presenta comunque delle rilevanti carenze. In particolare, il Governo non sembra affrontare adeguatamente le delicate tematiche relative al ruolo delle polizie locali e dei Vigili del fuoco, nonché la grave carenza di organico che affligge la Polizia di Stato (lamentata, peraltro, dall'organo di vertice della stessa in un recente intervento).

Dopo aver sottolineato l'opportunità di prevedere un apposito stanziamento, non inferiore al miliardo di euro, da destinare al rinnovo del contratto ovvero a nuove assunzioni straordinarie, preannuncia la presentazione, sia presso la Commissione di merito che in Assemblea, di specifici emendamenti, auspicando che il Governo sia disponibile a consentire un'articolata discussione nel merito.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Replica la relatrice DONNO (*M5S*), proponendo alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore FUSCO (*L-SP-PSd'Az*) e la stessa relatrice DONNO (*M5S*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole della relatrice è, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata.

(255) CALIENDO ed altri. – Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice GARAVINI (*PD*) pone problematicamente l'accento sull'articolo 1 del disegno di legge, che nella sua attuale formulazione – pe-

raltro di dubbia costituzionalità – sembra prevedere un divieto assoluto di candidarsi per tutti i magistrati ordinari e speciali.

Il sottosegretario TOFALO ricorda che i competenti uffici del Dicastero stanno esaminando il testo al fine di valutare eventuali criticità.

La presidente TESEI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatrice, apprezzate le circostanze, si riserva di predisporre una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento al Dipartimento delle truppe dei carabinieri (DTC) moldavo (n. 98)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

La presidente TESEI, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento ed osservato che il termine per esprimere parere scade nella giornata odierna, informa la Commissione che, nella presente seduta, svolgerà la funzione di relatrice in luogo della senatrice Rauti, impossibilitata a presenziare.

Propone quindi alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la bozza di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Garavaglia, esprimendo compiacimento per il buon esito della vicenda giudiziaria che lo ha riguardato e confermando la stima sempre avuta nei suoi riguardi.

IN SEDE CONSULTIVA

(944-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre valutare l'inserimento, in via prudenziale, di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22 del testo proposto dalla Commissione, recante delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni in materia di codice doganale dell'Unione europea.

In merito agli emendamenti, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (*già* 8.1), 9.201 (*già* 8.2), 12.401 (*già* subemendamento 11.4/31), 14.217 (*già* 13.22), 16.204 (*già* 15.7), 16.206 (*già* 15.11), 16.210 (*già* 15.19), 16.217 (*già* 15.26), 16.218 (*già* 15.27), 16.219 (*già* 15.30 (testo 2)), 16.220 (*già* 15.31) e 23.200 (*già* 21.1). Propone di confermare il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (*già* 14.5). Con riguardo all'emendamento 4.400, recante delega per l'adeguamento del diritto interno alla normativa Ue in tema di Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), occorre valutare gli effetti finanziari, con particolare riguardo alle lettere *a*), *d*) ed *f*) del comma 11-*quater*, verificando la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 11-*quinqüies*. Occorre valutare i profili finanziari delle proposte 14.401 e 14.402, in relazione al possibile impatto fiscale della traslazione sui consumatori degli oneri imposti ai produttori di autovetture. Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'articolo 22.

In merito agli emendamenti, concorda con la valutazione della relatrice, per quanto riguarda le proposte emendative segnalate come suscettibili di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché su quella per la quale viene ribadito un parere di semplice contrarietà.

Per quanto riguarda la proposta 4.400, esprime un avviso contrario, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 14.401 e 14.402.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emen-

damenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: all'articolo 22 si aggiunga, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 (già 8.1), 9.201 (già 8.2), 12.401 (già subemendamento 11.4/31), 14.217 (già 13.22), 16.204 (già 15.7), 16.206 (già 15.11), 16.210 (già 15.19), 16.217 (già 15.26), 16.218 (già 15.27), 16.219 (già 15.30 (testo 2)), 16.220 (già 15.31), 23.200 (già 21.1) e 4.400. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 15.201 (già 14.5). Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta risulta approvata.

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. – *Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELL'OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, confermando per l'Assemblea, per quanto di competenza, il parere non ostativo già formulato per la Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(728-A) VALLARDI ed altri. – *Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che le modifiche apportate dalla Commissione di merito risultano conformi alle condizioni espresse dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede consultiva. Propone pertanto di formulare per l'Assemblea un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in sede redigente, non sono state apportate modifiche al testo. Propone pertanto di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice LEONE (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10, comma 2, in relazione al comma 1, lettera *b*), della medesima disposizione, laddove rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità familiari che accolgono minori. Non vi sono invece osservazioni da formulare in merito all'istituzione e alle funzioni della Commissione di inchiesta, essendo le relative spese poste a carico dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

Con riferimento alle proposte emendative, occorre valutare da parte della Commissione la portata dell'emendamento 3.10 che prevede la possibilità per la Commissione di inchiesta di avvalersi di una struttura consultiva di supporto per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali, con riferimento agli eventuali costi della suddetta struttura. Occorre poi valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'emendamento 9.0.2 recante l'istituzione, presso

il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia. Comporta maggiori oneri la proposta 9.0.3 recante l'istituzione, presso il Dipartimento della famiglia della Presidenza del Consiglio, del registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di chiarimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Rileva infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, si osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori.

In relazione agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo all'articolo 2, comma 1-*bis*, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, che occorre segnalare che la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le eventuali somme iscritte nel fondo suddetto e non impegnate nell'anno in corso non appare pienamente in linea con il principio dell'annualità del bilancio e con la relativa norma attuativa di cui all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità.

Relativamente all'articolo 4, sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura, andrebbe verificata la congruità della copertura disposta mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge n. 44 del 1999 (fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive).

In merito all'articolo 8 che reca misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive, chiede conferma della congruità della copertura realizzata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, con riguardo all'esistenza delle necessarie disponibilità e all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa eventualmente già programmati. Analoga richiesta attiene all'articolo 8-*ter*, comma 2, lettera *a*), che copre sul medesimo Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente quota parte degli oneri derivanti dall'incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre poi acquisire conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 1, capoverso 2-*quater*, dell'articolo 10-*ter*, che dispone l'istituzione dell'ufficio dirigenziale di livello generale dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.

In merito all'articolo 12-*bis*, recante misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala che il comma 4, lettera *b*), prevede la possibilità di incrementare le dotazioni di alcuni fondi per il personale dirigenziale e non dirigenziale mediante risparmi strutturali di

spesa corrente derivanti dalla razionalizzazione dei settori di spesa per autonoleggi e assicurazione di automezzi: al riguardo, andrebbero forniti elementi circa la compatibilità della destinazione dei risparmi alle suddette finalità di spesa, a fronte delle norme di contenimento della spesa per beni e servizi delle amministrazioni centrali, i cui effetti sono già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Anche al fine di chiarire i suddetti profili, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 87/2019 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire la relazione tecnica aggiornata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di svolgere un approfondimento istruttorio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La relatrice PIRRO (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei rilievi contenuti nella relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 24 luglio.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione ha espresso un parere non ostativo sul testo del disegno di legge, alla luce della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Fa altresì presente che erano stati segnalati, per un approfondimento sui profili finanziari, undici proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel mettere a disposizione dei senatori una nota di approfondimento sulle proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalla relatrice, ossia le proposte 1.1, 1.3, 1.11, 2.2, 2.14, 2.16, 3.3, 3.4, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2.

Altresì, segnala l'onerosità anche delle proposte emendative 1.2 e 1.4.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) ritiene che non siano chiari i profili di criticità adottati dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.2; inoltre, chiede di specificare le motivazioni alla base della contrarietà sull'emendamento 3.4.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente come l'istruttoria condotta dalla Ragioneria generale dello Stato segnali le criticità di proposte emendative che, rispetto al testo del disegno di legge, ne ampliano l'ambito applicativo, senza una precisa quantificazioni degli eventuali oneri e delle necessarie coperture finanziarie.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) dissente dalla valutazione espressa dal rappresentante del Governo in merito sia all'emendamento 1.2 sia al 3.4, ritenendo improprio un metodo volto a valutare negativamente ogni proposta emendativa che si limita a specificare istituti giuridici disciplinati da un disegno di legge già valutato dalla Commissione in senso non ostativo.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare i contenuti del disegno di legge volto a disciplinare l'insegnamento dell'educazione civica per un'ora a settimana, nell'arco delle trentatré settimane dell'anno

scolastico, osserva come le proposte emendative volte ad ampliarne l'ambito applicativo possano comportare oneri, anche di carattere indiretto, per i quali prospetta la possibile espressione di un parere di semplice contrarietà. Rammenta altresì come il disegno di legge sia assistito da una clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'articolo 13, la cui sostenibilità potrebbe essere compromessa da un ampliamento dell'ambito applicativo della legge.

Il senatore STEFANO (*PD*) ritiene inaccettabile che la Commissione bilancio debba adeguarsi in maniera supina alle indicazioni della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MANCA (*PD*) denuncia un problema di correttezza metodologica che dovrebbe stare a cuore anche alla maggioranza e al Governo, al fine di scongiurare una disparità nelle valutazioni formulate dalla Commissione.

Infatti, non si possono ritenere onerosi emendamenti che si limitano a precisare o a meglio definire l'istituto giuridico dell'insegnamento dell'educazione civica e che quindi risultano pienamente compatibili con la clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 13 del provvedimento. In caso contrario, si sarebbe dinanzi ad un utilizzo abnorme dell'espressione del parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

Il presidente PESCO rappresenta la necessità di distinguere, in sede di disamina degli emendamenti, tra le proposte che ampliano effettivamente l'ambito applicativo del provvedimento e quelle che si limitano a fornire semplici specificazioni.

Il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene giustificato esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti che estendono l'ambito applicativo del provvedimento, mettendo a rischio la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Nel caso, invece, di emendamenti che si limitano a specificare contenuti già presenti nel disegno di legge, appare dubbia la relativa portata innovativa.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare come il disegno di legge in esame rappresenti il massimo sforzo ottenibile nelle attuali condizioni finanziarie, prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulle proposte 3.3 e 3.4, condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi costituita ogni forma di emolumento, indennità o rimborso di spese.

Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.4 segnalate dal rappresentante del Governo, prospetta una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva poi la necessità di un approfondimento sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1.

Il PRESIDENTE, alla luce di un approfondimento istruttorio, prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8.

Reputa poi opportuno esprimere una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6, rinviando ad una successiva seduta l'esame delle altre proposte emendative segnalate dal rappresentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.11, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.14, 2.16, 5.0.2, 6.1 e 12.0.2. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.3, 2.7 e 2.8. Sugli emendamenti 3.3 e 3.4, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corrispondere ai componenti della Commissione ivi prevista indennità, compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.10, 2.13, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1, 5.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1 e 12.0.1, sulle quali il parere resta sospeso.».

Messa in votazione, la proposta di parere viene approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria**123^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BAGNAI*La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE REDIGENTE*

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*

(1095) Donatella CONZATTI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate*

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente BAGNAI constata l'assenza del Governo e rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato le linee generali del provvedimento in esame, la relatrice DRAGO (M5S) nota che tra i principi e i criteri direttivi di carattere generale ricorrenti nelle varie previsioni di delega vi sono: l'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività; il coordinamento, sotto il profilo formale e sostan-

ziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; l'indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Gli schemi dei decreti – adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con altri Ministri di volta in volta interessati – saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Per quanto riguarda la figura del lavoratore sportivo, i criteri di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), contemplano la definizione, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica, della relativa disciplina fiscale. In particolare si prevede l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza. Il suddetto criterio di delega prospetta, come accennato, l'inserimento della figura del direttore di gara – attualmente in genere ricondotta ad un rapporto associativo con la federazione sportiva – nell'ambito del lavoro sportivo.

L'articolo 6, comma 1, lettera f), reca il criterio di delega concernente il trattamento fiscale dei compensi percepiti da chi esercita la professione di agente sportivo. Si prevede l'individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previsioni di carattere fiscale e previdenziale.

L'articolo 7 riguarda la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. Tra i criteri di delega di cui al comma 2, la lettera g) prevede l'individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,35 riprende alle ore 14,45.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Montani, riferisce sugli aspetti di competenza, in sostituzione del relatore

designato, segnalando in primo luogo che l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame prevede che all'autore della violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applichi la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione utilizzata per commettere la violazione. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati prevedono il sequestro immediato e la conseguente confisca senza attendere una seconda violazione.

È inoltre previsto che a seguito del provvedimento definitivo di confisca, gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare siano imputati all'armatore e al proprietario della nave.

Viene altresì disposto l'inserimento nell'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione del comma 6-ter, in base al quale le navi sequestrate, in applicazione della sanzione amministrativa accessoria, possono essere affidate in custodia dal prefetto, previa richiesta, agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla Marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, facendosi carico dei relativi oneri. Qualora al sequestro faccia seguito la confisca definitiva dell'imbarcazione, in base al citato comma 6-ter, la stessa sarà acquisita al patrimonio dello Stato per essere: assegnata all'amministrazione che l'ha utilizzata durante il sequestro, oppure assegnata ad altre pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, oppure venduta anche per parti separate. Qualora l'imbarcazione non sia utile impiegabile e sia rimasta invenduta per due anni, si procederà alla distruzione, applicando le pertinenti disposizioni del testo unico in materia doganale.

Il comma 1-bis prevede che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative nonché quelle derivanti dalla vendita delle navi o di parti di esse, confluiscono in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, su richiesta delle amministrazioni interessate, quale concorso agli oneri di custodia e gestione delle navi assegnate o delle spese di distruzione.

L'articolo 8-bis dispone che, per la progettazione necessaria agli enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti immobiliari, siano utilizzate le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite o da trasferire all'Agenzia del demanio, previo accordo tra gli enti interessati e la medesima Agenzia limitatamente al processo di individuazione dei predetti investimenti. La disposizione è volta ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 30 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 14,55

Sospensioni: dalle ore 13,20 alle ore 13,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL'HANDICAP (FISH), DELL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA «OPES», DELL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA «LIBERTAS», DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (FISI) E DEL DOTTOR SEMENZATO, ESPERTO, DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI (AIC), DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (CONI), DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI), DELL'UISP SPORTPERTUTTI E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETE (ASSIST)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando in primo luogo l'articolo 1, che attribuisce al Ministro dell'interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzino le condizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite

sul diritto del mare, limitatamente ai casi di inosservanza delle leggi in materia di immigrazione. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 prevede che – in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane – al comandante della nave si applichi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150.000 euro a un milione. L'entità dell'importo è stata aumentata durante l'esame presso la Camera dei deputati, in quanto il testo originario del decreto-legge prevede un minimo di 10 mila ed un massimo di 50 mila euro. La responsabilità solidale si estende anche all'armatore (anche in questo caso è intervenuta una modifica in prima lettura, in quanto il testo del decreto-legge prevede che la sanzione si imputi a comandante, armatore e proprietario).

La Camera dei deputati ha modificato la disposizione anche per quanto concerne il tema della confisca della nave utilizzata per commettere la violazione: mentre il decreto-legge la prevede in caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, la Camera ha stabilito che la confisca è sempre disposta e che, a seguito del provvedimento definitivo di confisca, gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputabili all'armatore e al proprietario.

A seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento: le navi sequestrate possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali; quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione alla quale era stata assegnata in custodia o ad altre amministrazioni ovvero venduta; le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione; le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane e quelle derivanti dalla vendita delle navi sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire, su richiesta delle amministrazioni interessate, ai fini del concorso agli oneri di gestione, di custodia e di distruzione delle navi. La ripartizione delle risorse del fondo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'arresto obbligatorio in flagranza di reato nei confronti di chiunque sia colto in flagranza del delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all'articolo 1100 del codice della navigazione.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore D'ARIENZO (PD) ritiene che il provvedimento in esame sia frutto di un impianto ideologico che pone in relazione il fenomeno globale delle migrazioni con la sicurezza nazionale: ci si spaventa di più per lo sbarco di cinquanta migranti che per questioni internazionali ben più preoccupanti, quali i rapporti tra la Lega e personalità di nazionalità russa. Il decreto-legge in esame non risolve i problemi, ma li insegue, al solo fine di rincorrere il consenso.

Basterebbe leggere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria – da ultimo l'ordinanza con la quale non è stato convalidato l'arresto della comandante della *Sea Watch* – per rendersi conto delle contraddizioni difficilmente sanabili esistenti tra il decreto-legge cosiddetto sicurezza *bis* e le norme di diritto internazionale.

Il provvedimento, oltre tutto, stravolge il quadro delle competenze interne, conferendo nuovi poteri al Ministro dell'interno a scapito di quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un inesistente problema di sicurezza nazionale. Non è dato comprendere come il Ministro della difesa e quello delle infrastrutture e dei trasporti abbiano potuto accettare una disposizione quale quella prevista dall'articolo 1, ma è certo che i conflitti emergeranno al momento dell'adozione dei singoli decreti.

Per quanto concerne la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, essa potrebbe colpire non solo le organizzazioni non governative, ma tutti i soggetti che si trovino ad operare dei salvataggi in mare. In tale senso, il decreto potrebbe favorire alcuni aspetti molto negativi, compresa la morte di coloro che partono dalle coste africane e che continueranno a partire per sfuggire la fame e gravissime violazioni dei diritti umani.

Infine, non è chiaro quale sia l'ambito di applicazione dell'articolo 3-*bis*, che prevede l'arresto obbligatorio nei confronti di chiunque sia colto in flagranza del delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all'articolo 1100 del codice della navigazione, considerato che la già richiamata ordinanza ha escluso, nel caso della *Sea Watch*, la sussistenza del delitto suddetto.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) ritiene, al contrario, che il provvedimento sia fondamentale perché negli ultimi anni l'Italia si è trasformata nel grande centro di accoglienza dell'Europa, alimentato da trafficanti di esseri umani, scafisti e criminalità organizzata. Bisogna necessariamente distinguere tra rifugiati e migranti economici, in quanto l'Italia non è in grado di accogliere tutti quanti ed è quindi inevitabile porre dei freni al fenomeno. Le organizzazioni non governative non stanno salvando vite umane, ma concorrono a ripristinare un flusso – del quale peraltro beneficiano quanti lavorano nel settore dell'accoglienza ai migranti – sulle spalle di persone le cui illusioni vengono sfruttate, che pongono a repentaglio la propria esistenza salendo su mezzi di fortuna, per poi ritrovarsi a lavorare nei campi per salari che nulla hanno di dignitoso. Le partenze devono essere fermate, perché espongono i migranti a pericoli mor-

tali, e devono essere sostituite da corridoi umanitari per chi ne ha diritto uniti ad un sistema di accoglienza vera. Per quanto riguarda il caso della *Sea Watch*, osserva che i lunghi giorni trascorsi a largo di Lampedusa avrebbero potuto essere impiegati per raggiungere qualsiasi altro porto e mettere in salvo le persone a bordo, ma la volontà era quella di effettuare una provocazione politica nei confronti dell'Italia e del suo Governo. Ad ogni modo, la vicenda giudiziaria in questione non si è certo chiusa con l'ordinanza citata dal senatore D'Arienzo.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*), prima ancora che per i contenuti del provvedimento, si dice stupefatto dai toni impiegati dalla maggioranza e dal processo di personalizzazione incentrato sulla figura del Ministro dell'interno. Con riferimento all'articolato, definisce l'articolo 1 un vero e proprio esproprio di compiti che non possono che essere in larghissima parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento è poi del tutto carente sul fronte decisivo degli accordi internazionali, che dovrebbero invece costituire la strada maestra per evitare eventi tragici. In conclusione, dichiara la propria assoluta contrarietà al provvedimento in esame.

Considerato l'imminente inizio dei lavori d'Aula, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 30 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL GEN. B. MASSIMILIANO CONTI, COMANDANTE RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI CITES, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1335 (BRACCONAGGIO ITTICO ACQUE INTERNE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle ore 11 alle ore 13,40

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA FABIOLA MASSA, PROFESSORE AGGREGATO DI LEGISLAZIONE E BREVETTI, FACOLTÀ DI ECONOMIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA E DELLA PROFESSORESSA ELEONORA SIRSI, PROFESSORE DI DIRITTO AGRARIO, DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA, UNIVERSITÀ DI PISA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 200 (NUOVE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA); DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA), IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 148 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE AGRUMICOLO IN ITALIA) NONCHÈ DI RAPPRESENTANTI DI GRANOSALUS, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 30 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 615 (OBSOLE-
SCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)*

Plenaria

63^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Cioffi.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1413) Delega al Governo in materia di turismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **CASTALDI (M5S)** illustra il disegno di legge, composto da tre articoli. L'articolo 1, al comma 1, conferisce al Governo la delega

per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo, mentre il comma 2 specifica i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, sono previste disposizioni che assicurino forme di integrazione e connessione tra i vari ambiti turistici, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di mercato del turismo, e si prevedono nuove disposizioni che regolino settori turistici emergenti quali il turismo sostenibile, sanitario e termale, rurale, religioso e sportivo. Per garantire la coerenza giuridica della normativa, è previsto il coordinamento del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento della normativa europea e la tempestività di tutti i procedimenti per la creazione di nuove imprese nel settore del turismo. In un quadro di interoperabilità tra le diverse banche dati, si prevede, a carico delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere facilmente accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica per ciascun tipo di procedimento, e la creazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica avviata dalle singole regioni italiane. Oggetto di delega è altresì la definizione di un modello di turismo accessibile, attraverso la formazione delle figure professionali turistiche e tecniche e la riqualificazione e la valorizzazione di strutture turistico-ricettive, nonché la creazione di un *brand* «Turismo Accessibile Italia». Viene inoltre definita l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica, con la finalità di formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari della tradizione italiana. La norma autorizza a tal fine la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui Fondi di riserva e speciali, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. I commi 3 e 4 dispongono l'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi prima descritti. L'articolo 2 contiene la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine l'articolo 3 reca disposizioni di carattere finanziario, prevedendo che dall'attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) illustra il disegno di legge, evidenziando gli aspetti di competenza della Commissione industria riguardanti gli articoli 5, 13 e 17. L'articolo 5 prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. L'entrata in vigore della disposizione è subordinata alla adozione di un decreto del Ministero dell'interno integrando le modalità di comunicazione telematica alle questure. Il comma 1-*bis* prevede che, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate. Gli articoli da 13 a 17 dettano disposizioni urgenti per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. Il comma 2 dell'articolo 13 modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 8 del 2007 per estendere il campo d'applicazione del divieto, per le società sportive, di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni con i soggetti destinatari di DASPO, di misure di prevenzione o con i pregiudicati per specifici reati. L'articolo 17 amplia l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cosiddetto bagarinaggio, ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati. Rispetto alla disciplina previgente, il decreto-legge in esame consente la punibilità (con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro) di tutte le condotte di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, sia quelle che avvengano fuori dei luoghi interessati all'evento sportivo, sia quelle effettuate *on line*, e specifica che il divieto di vendita non autorizzata opera anche nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il presidente GIROTTO rileva l'esigenza di ulteriori approfondimenti allo scopo di raccogliere il più ampio consenso sulle due proposte di risoluzione, specificamente riferite all'area di crisi complessa di Taranto e a quelle delle Marche, trasmesse informalmente ai Gruppi parlamentari, che avrebbero dovuto essere oggi discusse. Propone pertanto di rinviarne la trattazione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ritiene sufficiente l'approfondimento svolto su entrambe le aree di crisi industriale, non rilevando elementi ostativi alle votazioni già programmate.

La senatrice BELLANOVA (*PD*) rileva l'assenza del numero legale per la discussione delle proposte di risoluzione e muove critiche sul metodo di lavoro seguito e sul merito degli schemi di risoluzione anticipati informalmente. Con particolare riferimento all'area di crisi complessa di Taranto, sottolinea che i contenuti della risoluzione dovrebbero focalizzarsi esclusivamente sui temi industriali, tralasciando argomenti non trattati nell'ambito dell'istruttoria. Ricorda infatti che si era convenuto di riservare le questioni ambientali connesse alle acciaierie di Taranto ad un lavoro congiunto con la Commissione ambiente. Rispetto ai contenuti iniziali, la proposta che la maggioranza intende presentare tratta, peraltro, questioni generali che riflettono una scarsa conoscenza delle problematiche specifiche e finiranno per rendere irrilevante il lavoro della Commissione. Giudica fondamentale che il dispositivo della risoluzione impegni il Governo a integrare le forme di sostegno al reddito, in termini di cassa integrazione in deroga, e ad abbassare la soglia minima degli investimenti richiesti per accedere ai contributi.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che l'intenzione con cui è stato avviato l'affare assegnato sulle aree di crisi industriale complessa è quella di impegnare il Governo su punti specifici, come nel caso della risoluzione sull'area di crisi complessa di Savona (Doc. XXIV, n. 7). Sotto questo profilo, condivide le osservazioni della senatrice Bellanova, pur riconoscendo le motivazioni che hanno indotto ad arricchire i contenuti dell'atto di indirizzo con elementi non strettamente industriali. Poiché le difformità di orientamento sussistono soltanto rispetto all'area di crisi complessa di Taranto, suggerisce di procedere alla discussione della risoluzione sulle aree di crisi complessa delle Marche.

Il presidente GIROTTO ricorda che l'ordine di trattazione degli schemi di risoluzione è quello deciso in sede di programmazione dei lavori, che antepone la discussione della risoluzione sull'area di Taranto a quella sulle aree delle Marche.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce la necessità di concludere l'esame delle aree di crisi complessa in tempo utile a dare le in-

dicazioni necessarie al Governo, nelle more della definizione del disegno di legge di bilancio.

Il presidente GIROTTO rinvia infine il seguito dell'esame.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, avrà inizio alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11^a)**

Martedì 30 luglio 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 48

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1338 (DELEGA SEMPLIFICAZIONE E CODIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO)

Plenaria

128^a Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in ma-

teria di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sollecita nuovamente il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri senatori dell'opposizione, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e «Quota 100».

Chiede inoltre di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1122 (Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione) alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Alle richieste si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*).

La PRESIDENTE si rammarica per non aver avuto ancora l'opportunità di valutare la lettera alla quale ha fatto riferimento il senatore Patriarca e assicura che lo farà in tempi molto brevi. Segnala tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Quanto alla richiesta di rinvio del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 1122 si riserva di fornire una risposta all'esito degli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)
(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) introduce lo schema di decreto legislativo, che si compone di 98 articoli, evidenziando le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione. In particolare si sofferma sull'articolo 2, che estende al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile. Richiama quindi il contenuto degli articoli da 64 a 76, che modificano la Parte IV del codice della giustizia contabile, relativa ai giudizi pensionistici. In proposito segnala, con riferimento al giudizio di primo grado, le modifiche relative alle modalità

di spedizione del ricorso e alla sua notifica, alla fissazione dell'udienza, alla costituzione del convenuto, all'istanza di provvedimenti cautelari, alla trattazione della causa e al deposito di note difensive innanzi al giudice. Infine, in materia di reclamo contro l'ordinanza con la quale sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto, illustra le norme relative alla decorrenza del termine per il deposito del reclamo stesso e la composizione del collegio che ne decide l'esito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*), premesso che il provvedimento, già approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, si sofferma sui profili di più stretta competenza della Commissione. In primo luogo segnala che l'articolo 8, al fine di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020 e nel rispetto di determinate condizioni, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale. Sottolinea quindi che l'articolo 8-*bis* è volto in particolare ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia e che l'articolo 8-*ter* dispone l'aumento dell'autorizzazione annua di ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Richiama poi il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 8-*quater*, che riguardano la possibilità di istituire un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale nella dotazione organica del Ministero dell'interno e la ricollocazione del personale assegnato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in caso di cessazione dell'attività delle stesse. Evidenzia inoltre la portata del comma 3 dell'articolo 12-*bis*, che reca l'incremento degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comma 4 dello stesso articolo 12-*bis* e dell'articolo 12-*ter*, che prevedono incrementi di risorse di alcuni fondi relativi a categorie di personale del Ministero dell'interno. Infine, la relatrice ricorda che il comma 1 dell'articolo 13 subordina il provvedimento di riabilitazione dal divieto di accedere alle manifestazioni sportive (DASPO) a condotte di ravvedimento operoso consistenti anche nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, intendendo prestazioni non retribuite a favore della collettività, e che l'articolo 17-*bis* concerne la procedura concorsuale per l'accesso alla quali-

fica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) Deleghé al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il relatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), in replica, richiama i principali contenuti delle audizioni delle associazioni sindacali, con particolare riferimento ai temi dello sblocco delle assunzioni, degli investimenti per la formazione e delle verifiche psicoattitudinali, ricordando che nel complesso i relativi giudizi sul provvedimento, pur con alcuni rilievi critici, sono stati positivi.

Condivide poi la previsione, espressamente indicata alla lettera g) dell'articolo 2, di rafforzare lo spirito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle relative funzioni, anche estendendo l'obbligo del giuramento, così come la scelta di ricordare, all'articolo 6, che i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della Nazione. A suo parere, infatti, i simboli sono importanti e possono aumentare il sentimento di appartenenza alle istituzioni e il senso del dovere nei confronti dei cittadini utenti.

Accoglie con favore la decisione di permettere, grazie a nuovi concorsi, l'accesso di giovani nel pubblico impiego, favorendo così un ricambio generazionale ormai imprescindibile per consentire alle amministrazioni di stare al passo con i tempi e di fornire servizi sempre più adeguati. Ricorda in proposito le difficoltà che affrontano i cittadini anche solo per il rilascio della carta di identità elettronica, che in molti Comuni non è nemmeno prevista.

Si sofferma quindi sulle tematiche della mobilità dei dipendenti, ricordando che è stata prevista una particolare attenzione verso i meno fortunati, della contrattazione collettiva, della premialità, dello snellimento della macchina amministrativa, degli incentivi in materia di reclutamento e della meritocrazia. In proposito sottolinea l'importanza della revisione della disciplina relativa alla valutazione delle *performance*, anche per la sua incidenza sulla tenuta sociale della collettività. Infine, ricorda che le pubbliche amministrazioni rappresentano il Paese e che le loro attività hanno una diretta incidenza sulla vita di tutti i cittadini, soprattutto quelli più fragili, come gli anziani, che lo Stato ha il dovere di assistere nelle loro necessità.

Conclusivamente si dichiara convinto che questo provvedimento, insieme a quelli già varati nei mesi passati, rappresenterà una svolta e per-

metterà di risolvere molte delle problematiche che quotidianamente affliggono i servizi amministrativi pubblici.

In replica interviene il sottosegretario FANTINATI, che preliminarmente effettua una comparazione tra il provvedimento in esame e la legge n. 124 del 2015 (cosiddetta legge Madia), evidenziandone la diversa strategia e il differente grado di intervento, ora limitato esclusivamente ad alcuni settori specifici.

Ricorda poi i punti salienti sui quali si è focalizzata la discussione generale, come la scelta del Governo di ricorrere allo strumento della legge delega, l'ampiezza della materia da disciplinare, i tempi necessari per adottare tutti i decreti legislativi attuativi e la previsione della clausola di invarianza finanziaria. Sottolinea quindi che i tempi previsti per l'esercizio della delega sono stati determinati avendo riguardo alla naturale scadenza della legislatura. Inoltre, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge sono stati verificati dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e la 5^a Commissione permanente ha espresso parere non ostativo sul testo. Rammenta comunque che anche la legge Madia recava un'identica previsione finanziaria e che eventuali decreti attuativi che dovessero determinare nuovi o maggiori oneri, senza trovare compensazione al proprio interno, potranno essere emanati solo dopo che saranno entrati in vigore i provvedimenti legislativi che stanzeranno le occorrenti risorse finanziarie.

Passando al contenuto del disegno di legge, chiarisce che in materia di reclutamento il Governo non ha alcuna intenzione di centralizzare le procedure né di introdurre modalità incompatibili con il Titolo V della Costituzione. Infatti è stato previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, i loro consorzi e associazioni, nonché gli enti dagli stessi controllati, possano liberamente decidere se procedere al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali omogenee in proprio oppure mediante i concorsi unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia ricorda che, al fine di rendere maggiormente conveniente ed attrattivo lo svolgimento del concorso unico, sono stati previsti degli specifici incentivi ed è stata individuata la possibilità di espletare anche concorsi unici su base territoriale.

Dopo aver richiamato le verifiche che si svolgeranno nella fase concorsuale e in occasione delle progressioni di carriera, si dichiara convinto che il rafforzamento dello spirito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle proprie funzioni si possa perseguire anche mediante l'estensione dell'obbligo del giuramento, che, a suo parere, costituisce diretta attuazione del dettato costituzionale.

Quanto alla dirigenza statale, assicura che l'obiettivo dichiarato del disegno di legge è quello di accrescere la qualità della prestazione lavorativa del personale e di incrementarne la produttività, migliorando l'immagine e l'efficienza della pubblica amministrazione. In proposito ricorda i principi e i criteri direttivi indicati dall'articolo 4.

Richiama quindi le disposizioni che intervengono sull'attuale disciplina in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni con l'intento di eliminare l'autoreferenzialità del processo di determinazione degli obiettivi e garantire una maggiore imparzialità nel processo di valutazione dei risultati. A tal fine è stato previsto l'intervento di soggetti esterni e degli utenti destinatari dei servizi così come l'istituzione di un Sistema nazionale di valutazione della *performance* coordinato dal Dipartimento della funzione pubblica. A suo parere tale decisione renderà più agevole l'individuazione e la confrontabilità delle buone pratiche, favorendone la diffusione, e consentirà l'emersione del merito effettivo. In conclusione sul punto, avverte che l'attuazione della delega imporrà di procedere alla revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione, anche attraverso un diverso assetto delle attuali strutture tecniche permanenti.

In considerazione del fatto che alcuni senatori hanno colto l'occasione per ribadire la propria contrarietà all'utilizzo dei sistemi di rilevazione dell'identità biometrica e della videosorveglianza ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti pubblici, rileva che in data 7 luglio è entrata in vigore la legge n. 56 del 2019 (legge «concretezza») e che il Governo ha già provveduto a richiedere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo il parere del Garante della Privacy, che non è ancora pervenuto. In proposito ribadisce che tali previsioni rispondono alle esigenze di incrementare l'efficienza della Pubblica amministrazione e a prevenire e reprimere il fenomeno dell'assenteismo sui luoghi di lavoro, i cui responsabili, oltre a commettere un reato, incrinano il rapporto di fiducia con il cittadino e gettano discredito nei confronti di tutti i dipendenti pubblici onesti. Esclude quindi che l'utilizzazione dei nuovi sistemi di rilevazione della presenza in servizio, che riguarderà solo le fasi di entrata e di uscita dalla sede lavorativa, possa risultare demotivante o mortificante per coloro che quotidianamente si recano sul posto di lavoro e adempiono ai propri doveri.

In conclusione, ringrazia la Presidente e tutti i componenti della Commissione per la sensibilità e l'attenzione dimostrata nei confronti dell'esigenza di accrescere l'efficienza della macchina amministrativa che rappresenta un obiettivo primario dell'azione dell'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 30 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

97^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari

(Discussione e rinvio)

Il relatore MARINELLO (*M5S*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Al termine dell'esposizione, in risposta a una sollecitazione del PRESIDENTE, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informative.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le eventuali proposte di audizione entro le ore 12 del prossimo martedì 6 agosto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE, riepilogato l'iter finora svolto, constata che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione e dichiara pertanto conclusa tale fase procedurale.

Il relatore MAUTONE (*M5S*) dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – (*pubblicato in allegato*).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Annunciano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Paola BINETTI (*FI-BP*), Paola BOLDRINI (*PD*), ZAFFINI (*FdI*) e Maria Cristina CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*).

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere formulato dal Relatore.

Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è stata adottata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992

La 12^a Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge n. 992, recante «Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria»;

rilevato che il disegno di legge è finalizzato a promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo;

sottolineata la condivisibilità degli obiettivi perseguiti dal disegno di legge;

rilevato che il disegno di legge prevede l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria «in via sperimentale e in alcune istituzioni scolastiche», da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo;

considerata la particolare rilevanza della disposizione del disegno di legge concernente l'espletamento dell'attività motoria da parte degli alunni con disabilità (art. 1, co. 1, lett. *d*));

tenuto conto del nuovo testo adottato per il disegno di legge dalla Commissione di merito;

esprime, per quanto di propria competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) al fine di favorire massimamente l'espletamento dell'attività motoria da parte degli alunni con disabilità: occorrerebbe prevedere la partecipazione del docente di scienze motorie e sportive alla progettazione e redazione del piano educativo individualizzato, allo scopo di introdurre indicazioni specifiche rispetto ad abilità motorie, condizione fisica, autonomia, abilità relazionali e attitudine al rispetto delle regole; occorrerebbe, più in generale, dedicare specifica attenzione ai profili della formazione del personale, in particolare di quello docente;

2) appare opportuno configurare la normativa delegata come disciplina a regime e valevole per tutte le scuole primarie, sopprimendo la previsione secondo cui l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria ha carattere sperimentale ed è riservato ad alcune istituzioni scolastiche.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 888 (ENDOMETRIOSI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria**70^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a Presidente del Consorzio dell'Adda (n. 25)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) illustra brevemente il *curriculum* del dottor Emanuele Mauri designato quale Presidente del Consorzio dell'Adda, facendo presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 532 del 1978, recante «Conferma, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, del "Consorzio dell'Adda", del "Consorzio dell'Oglio" e del "Consorzio del Ticino"», ha inserito i Consorzi stessi nella Tabella IV allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Tale Tabella, di cui fanno parte i Consorzi suddetti, reca l'elenco degli «Enti preposti a servizi di pubblico interesse».

I Consorzi svolgono la propria attività sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente, operando nell'ambito delle funzioni riconosciute dai rispettivi Statuti, adottati con appositi decreti ministeriali.

In ordine al procedimento di nomina dei presidenti dei Consorzi in parola, il relatore ricorda che le previsioni statutarie stabiliscono che si proceda alle nomine stesse con decreto del Ministro dell'ambiente.

Ricorda altresì che la legge n. 14 del 1978, in materia di «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», stabilisce, al-

l'articolo 2, che in tali ipotesi sia acquisito il parere parlamentare espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole alla nomina del dottor Mauri a Presidente del Consorzio dell'Adda.

La presidente MORONESE comunica che, a breve, saranno assegnate alla Commissione altre proposte di nomina, sulle quali dovranno essere espressi i relativi pareri. A tale proposito preannuncia che l'ordine del giorno della Commissione potrà essere conseguentemente integrato e che potranno venire convocate ulteriori sedute rispetto a quelle già previste.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria**118^a Seduta***Presidenza del Presidente*
LICHERI*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

Il Presidente LICHERI (*M5S*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Il disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019, si compone di 10 articoli, raggruppati in 4 capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10).

Il Relatore dà conto anche degli emendamenti presentati al disegno di legge e si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

La delega è delimitata da alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali, la lettera *b*), sul riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e la lettera *g*), sul riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposi-

zioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza.

Il Relatore richiama, quindi, l'articolo 6 del TFUE, che richiama lo sport tra le materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere «azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri». Richiama, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi» (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3).

Ritiene quindi che il disegno di legge ed i relativi emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice GINETTI (PD) sottolinea come l'intervento normativo prospettato nel disegno di legge, oltre a riconoscere la parità tra gli sport maschili e quelli femminili, opera una distinzione tra sport dilettantistici e sport professionistici. Al riguardo, evidenzia la necessità di valutare anche quegli sport che, pur non essendo riconosciuti come professionistici, comportano un analogo impegno per gli sportivi, pur senza le tutele e i compensi di un vero rapporto di lavoro. Inoltre, ritiene che, intervenendo sulle figure professionali, si incida in un settore disciplinato dall'ordinamento europeo, per esempio per la parte relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il senatore FAZZOLARI (Fdl) esprime contrarietà nei confronti di un provvedimento che, nel prevedere il riconoscimento della professionalità per alcuni settori sportivi, rischia di penalizzarli, imponendo loro gli oneri derivanti dalla conseguente necessità di finanziamento attraverso la spettacolarizzazione che crea indotto economico.

Replica il relatore LICHERI (M5S) ritenendo che la proposta legislativa si limiti a favorire l'evoluzione naturale di alcune discipline sportive verso la professionalizzazione, superando anacronistici limitazioni e soluzioni di comodo.

Posto quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere presentato dal Relatore, e allegato al resoconto di seduta, è approvato, con l'astensione dei senatori del Gruppo PD, del Gruppo FI e del senatore Fazzolari.

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che introduce modifiche alla legge n. 154 del 2016, articolo 40, rubricato «contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

L'intervento normativo nasce dall'esigenza di porre fine a un fenomeno sempre più dilagante di pesca illegale e bracconaggio ittico, di carattere industriale, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa. Il pesante depauperamento della risorsa ittica presente in tutte le aste fluviali è causato da un costante e massiccio prelievo di fauna ittica, anche pregiata, con mezzi vietati, particolarmente invasivi, ad elevata capacità di cattura e distruttivi per l'intero ecosistema acquatico. Tra i più dannosi e atti a stordire e catturare le prede vi è l'utilizzo di corrente elettrica, di veleni e di altre sostanze chimiche. Sotto il profilo igienico-sanitario, le modalità di stoccaggio, lavorazione e distribuzione del pescato sono condotte in violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare, al regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e al regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

La difficoltà a contrastare tale fenomeno è stata causata da molteplici fattori: la vastità dei corpi idrici da presidiare, le modalità e gli orari con i quali viene perpetrata la pesca abusiva, nonché l'esistenza di un complesso di norme di diversa tipologia (ittiche, igienico-sanitarie, di trasporto su strada, lavorazione, ecc.) spesso di difficile applicazione pratica.

In particolare, la relazione illustrativa del provvedimento mette in evidenza le lacune legislative esistenti in materia di pesca professionale, sottolineando l'esigenza di distinguere tra la pratica ormai «anacronistica» della pesca professionale in acque interne, esercitata prevalentemente in canali e fiumi, e quella «virtuosa» esercitata in acque lagunari, salmastre e in alcuni grandi laghi e laghi minori del Centro e Nord Italia. L'esistenza di un unico tipo di licenza per i due tipi di pesca rende più difficile il contrasto della pesca illegale di tipo industriale, che viene spesso esercitata da stranieri in possesso di licenza professionale, i quali usano tale licenza solo per regolarizzare il pescato prelevato abusivamente e poterlo commercializzare e indirizzare verso i Paesi esteri.

Per tali ragioni, il disegno di legge in esame – che si compone di un articolo e di un allegato – si propone, attraverso le modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, di rafforzare il controllo del patrimonio ittico, di vietare la pesca professionale in tutte le acque dolci (canali e fiumi) del territorio nazionale, ad esclusione delle acque lagunari, salmastre e di alcuni grandi laghi e laghi minori, nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, rivedendo conseguentemente anche l'attuale apparato sanzionatorio.

Tra le modifiche proposte alla lettera a), si prevede che l'elenco di attività vietate di cui al comma 2 dell'articolo 40 si applichi ai laghi indicati nell'allegato 1 al disegno di legge, nonché alle acque salse o salmastre o lagunari.

Alla lettera b), si prevede l'inserimento dei nuovi commi da *2-bis* a *2-quater* nell'articolo 40. Il nuovo comma *2-bis* reca l'elenco delle seguenti attività vietate nelle acque interne diverse dai laghi di cui all'allegato 1 e dalle acque salse o salmastre o lagunari: l'esercizio della pesca professionale e l'uso dei relativi strumenti e attrezzi; l'uso o la detenzione di tutto ciò che non sia configurabile come sistema di pesca sportiva, ai sensi delle disposizioni applicabili; l'esercizio di talune attività relative alle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente; l'uso di esplosivi, elettricità, sostanze tossiche e anestetiche; lo svolgimento di attività che provochino l'asciutta dei corpi idrici. Rispetto a tali divieti, il comma *2-ter* disciplina i casi in cui possa essere autorizzato l'uso o la detenzione di sistemi non riconducibili alla pesca sportiva, in occasione di interventi di recupero e trasferimento autorizzati dagli enti preposti. Il comma *2-quater*, inoltre, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, di autorizzare l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, nei laghi – comunque non inseriti nell'allegato 1 – nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale.

Alla lettera c), si prevede la sostituzione dei commi da 3 a 7. Si prevede, in particolare, che in caso di raccolta, detenzione, trasporto e commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai commi 2 e *2-bis*, si applichi la sospensione della licenza di pesca (ove posseduta) per tre anni, confermando la sanzione prevista dalla legge vigente. Si prevede, inoltre, che la sospensione dell'esercizio commerciale abbia la durata da cinque a dieci giorni in violazione dei divieti di cui al comma 2 (come nel testo vigente) e da quindici a trenta giorni in violazione dei divieti di cui al nuovo comma *2-bis*. Qualora sia riscontrata la violazione dei divieti posti dalle disposizioni in esame, si procede, secondo le modifiche proposte, all'immediato sequestro e confisca del prodotto pescato (laddove il testo vigente menziona la sola confisca) da parte degli agenti accertatori.

Resta confermata la previsione, recentemente introdotta con l'articolo 11-*ter*, comma 2, del decreto-legge 19 marzo 2019, n. 27 (decreto «emer-

genze in agricoltura»), che per le sanzioni commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale, il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva. Si specifica però, diversamente dal testo vigente, che il sequestro e la confisca dei natanti si applica anche ai natanti di terzi e a quelli non utilizzati unicamente a tali fini. Quanto alle sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di pesca, si segnala che, mentre il testo vigente menziona la licenza di pesca «di professione» o «professionale», il disegno di legge propone di far riferimento alla «licenza di pesca» senza ulteriore specificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore illustra i contenuti del decreto-legge in conversione, cosiddetto «sicurezza-bis», che si compone di 28 articoli, di cui 10 aggiunti in prima lettura presso la Camera dei deputati.

Il provvedimento interviene in materia di contrasto all'immigrazione illegale, di rafforzamento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziamento dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, e di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive.

L'articolo 1 modifica il Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), per attribuire al Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti) la possibilità di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in caso di carico o scarico di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero, come previsto dall'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

La Convenzione, infatti, all'articolo 19 prevede una serie di casi nei quali il passaggio di una nave straniera non è più considerato «passaggio inoffensivo», ma «pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato costiero», e all'articolo 25 stabilisce che lo Stato costiero può adottare le misure necessarie per impedire nel suo mare territoriale ogni passaggio che non sia inoffensivo. Alla Convenzione UNCLOS ha aderito anche la stessa Unione europea, con la decisione del Consiglio 98/392/CE del 23 marzo 1998.

L'articolo 2 introduce la sanzione amministrativa per la violazione, da parte del comandante di una nave, del divieto di ingresso, transito o sosta nel mare territoriale disposto con il provvedimento del Ministro dell'interno di cui al precedente articolo 1. La sanzione consiste nel paga-

mento di una somma da 150 mila a 1 milione di euro, a cui si applica anche la sanzione accessoria della confisca dell'imbarcazione. L'importo della sanzione è stato aumentato durante l'esame presso la Camera dei deputati rispetto alle somme originarie di 10 mila a 50 mila euro.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 51 del codice di procedura penale, relativo alle indagini di competenza della procura distrettuale, per estenderne l'applicazione anche alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Conseguentemente, sarà possibile svolgere intercettazioni preventive anche per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto.

L'articolo 3-*bis* estende la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato, di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, anche al delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, come definito dal codice della navigazione. L'articolo 1100 del Codice della navigazione, infatti, punisce con la reclusione da tre a dieci anni il comandante o l'ufficiale della nave italiana, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale.

L'articolo 4 prevede uno stanziamento di 500.000 euro per il 2019, 1 milione per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021, per consentire l'implementazione dello strumento investigativo delle «operazioni sotto copertura», previsto nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (ratificata con la legge 16 marzo 2006, n. 146), anche alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'articolo 5 prevede che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive, alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. Ciò per consentire all'autorità di pubblica sicurezza di poter effettuare gli eventuali controlli tempestivamente. In ogni caso, la disposizione entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare le modalità di comunicazione dei dati.

L'articolo 6 interviene nella legge sull'ordine pubblico del 1975, per introdurre la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 2.000 a 6.000 euro, in caso di uso di caschi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.

Nella stessa legge del 1975 viene inoltre introdotta la pena della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle medesime manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, gas urticanti o altri strumenti atti a offendere.

Parallelamente, l'articolo 7 apporta modifiche al codice penale al fine di rafforzare il vigente quadro normativo a presidio del regolare e pacifico svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico. Inoltre, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state ina-

sprite le pene per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a magistrato in corso di udienza.

L'articolo 8 introduce misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, anche prevedendo l'assunzione a tempo determinato di un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

L'articolo 8-*bis* reca una disposizione volta ad agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, mentre l'articolo 8-*ter* prevede un incremento del monte ore di straordinario per il personale dei Vigili del fuoco.

L'articolo 8-*quater* consente l'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di un posto di funzione dirigenziale generale, successivamente all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero. Consente, inoltre, di assumere fino a 250 unità di personale a tempo indeterminato per il biennio 2017-2018, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo.

L'articolo 9, comma 1, ripristina la vigenza – fino al 31 dicembre 2019 – dell'articolo 57 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003), che prevede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per stabilire le disposizioni attuative dei principi relativi al trattamento dei dati effettuato dal Centro elaborazioni dati (CED) del Dipartimento di pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.

La vigenza dell'articolo 57 era stata prolungata fino all'8 giugno 2019 dallo stesso decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. La direttiva, infatti, all'articolo 63, paragrafo 2, consente agli Stati membri di disporre che i sistemi di trattamento automatizzato istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 siano resi conformi all'articolo 25, paragrafo 1, sulla registrazione dei dati in sistemi di trattamento automatizzato, in un momento successivo, ma comunque entro il 6 maggio 2023.

L'articolo 9, comma 2, proroga al 1° gennaio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017, con particolare riguardo alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice e alla pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare.

L'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare dell'operazione «strade sicure», da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

L'articolo 10-*bis* reca misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede, mentre l'articolo 10-*ter* dispone l'istituzione dell'Ispettorato

scuole della Polizia di Stato con funzioni di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento del personale della Polizia.

L'articolo 11 introduce nuove fattispecie di ingresso in, per soggiorni non superiori a tre mesi, senza necessità di permesso di soggiorno, per «missione, gara sportiva e ricerca scientifica», in aggiunta alle quattro già previste per «visite, affari, turismo e studio».

L'articolo 12 istituisce presso il Ministero degli affari esteri, un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio, volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per favorire la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE. Il fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati fino a 50 milioni di euro annui, a valere su una quota delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.

L'articolo 12-*bis* reca alcune misure in favore del personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera prefettizia e dei dirigenti dell'Amministrazione dell'Interno, mentre l'articolo 12-*ter* stanziava risorse per il Fondo risorse decentrate, per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'Interno.

Gli articoli da 13 a 17 dettano disposizioni per il contrasto dei fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, anticipando l'entrata in vigore di disposizioni attualmente inserite nel disegno di legge A.C. 1603-*ter*, il cui esame presso la Commissione Giustizia alla Camera dei deputati si è concluso il 18 luglio 2019.

Infine, l'articolo 17-*bis* riduce da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei Vigili del fuoco, esclusivamente per la procedura concorsuale con decorrenza 1° gennaio 2019, e l'articolo 18 dispone ai fini dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 1372 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge;

considerato che il disegno di legge in esame, è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 27 giugno 2019 e che il testo è composto da 10 articoli, organizzato in 4 Capi, recanti, rispettivamente, disposizioni relative all'ordinamento sportivo (artt. 1-4), disposizioni in materia di professioni sportive (artt. 5-6), disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport (artt. 7-9), disposizioni finali (art. 10);

considerato, in particolare, che l'articolo 5 delega il Governo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché della disciplina del rapporto di lavoro sportivo, in base a determinati principi e criteri direttivi, tra cui i seguenti:

– alla lettera *b*), riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;

– alla lettera *g*), riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

richiamato l'articolo 6 del TFUE, secondo cui lo sport rappresenta una delle materie sulle quali l'Unione europea ha competenza a intraprendere «azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri»;

richiamato, inoltre, l'articolo 165 del TFUE, in base al quale «l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa» (paragrafo 1, secondo comma), e in cui si sancisce che l'azione dell'Unione è intesa «a sviluppare la di-

menzione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi» (paragrafo 2, ultimo alinea), e che si promuove la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di sport (paragrafo 3);

valutato che il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

La seduta inizia alle ore 12,45.

AFFARI ASSEGNATI

Sul tema dei matrimoni precoci e forzati (n. 289)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-ter*, n. 2)

In apertura di seduta la presidente PUCCIARELLI ricostruisce il percorso della Commissione nel lavoro sui matrimoni precoci e forzati ricordando i disegni di legge presentati al Senato e alla Camera e, in particolare, il lavoro svolto sul provvedimento riguardante la violenza domestica, cosiddetto «Codice rosso», che all'articolo 7 prevede reati connessi ai matrimoni precoci e forzati, articolo introdotto con un emendamento durante l'esame nell'altro ramo del Parlamento. La risoluzione, che al termine della discussione odierna potrebbe essere approvata, dovrebbe avere lo scopo di stabilire principi che riguardano la formazione e la prevenzione del fenomeno, così come emersi dalle audizioni che si sono svolte in Commissione. Illustra quindi il contenuto della risoluzione rivolgendo un ringraziamento ai colleghi per il loro contributo nel corso dei mesi di lavoro sul tema dei matrimoni precoci e forzati e, negli ultimi giorni, per l'apporto alla preparazione del testo.

Il senatore FEDE (*M5S*), esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione sul tema dei matrimoni precoci e forzati, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*), esprime a sua volta apprezzamento per il testo, sottolineando in particolare il fatto che la proposta di istituire un Osservatorio nazionale non si è limitata al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, ma ha ricompreso altri fenomeni di violenza, come le mutilazioni genitali femminili. Ricorda che nell'ambito della prossima riunione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre, più precisamente il 26 di quel mese, vi sarà una iniziativa specifica sul fenomeno dei matrimoni forzati e le mutilazioni genitali femminili. Nell'annunciare il suo voto favorevole, chiede se e in che modo questa risoluzione possa essere messa in relazione con il disegno di legge sul cosiddetto «Codice rosso» approvato dal Senato definitivamente lo scorso 17 luglio.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva che la risoluzione che la Commissione potrebbe approvare è in linea con la legge sul «Codice rosso» approvata a metà luglio in quanto entrambi i testi si pongono a difesa della dignità delle donne e a tutela della libertà e dei diritti della persona. Molto opportuna è la segnalazione sulla iniziativa di settembre nell'Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite. Nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo alla risoluzione, chiede che venga precisato meglio che l'opera di sensibilizzazione promossa dalle autorità è rivolta non solo alle famiglie ma all'opinione pubblica nel suo complesso.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione illustrato dalla Presidente che dà testimonianza di un impegno per i diritti fondamentali della persona molto serio annunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) rileva che con la legge sul «Codice rosso» si è in realtà persa una opportunità importante di dare maggiore e più completa tutela ai diritti delle donne. Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo allo schema di risoluzione purché venga meglio definita la richiesta di impegno al Governo nelle attività di contrasto ai responsabili della organizzazione dei viaggi finalizzati ai matrimoni precoci e forzati.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nell'esprimere condivisione per le proposte di integrazione testé illustrate, raccomanda che la stesura finale del testo sia coerente con gli intendimenti dei proponenti e che le modifiche introdotte siano armoniche rispetto alla risoluzione nel suo complesso.

La senatrice Assuntela MESSINA (*PD*) ricorda che effettivamente nelle testimonianze raccolte dalla Commissione in materia di matrimoni precoci e forzati il tema dei viaggi è stato sempre menzionato dalle associazioni con grande preoccupazione e che tali viaggi sono stati indicati come centrali rispetto al fenomeno nel suo complesso.

La presidente PUCCIARELLI, nell'esprimere apprezzamento per le osservazioni e le richieste di integrazione al testo della risoluzione, che certamente dovranno essere accolte, procede alla verifica del prescritto numero legale e pone ai voti lo schema di risoluzione – allegato al presente resoconto – che viene approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) ricorda che il Senato sta lavorando sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 1437) e rispetto a tale provvedimento chiede che la Commissione voglia discutere dello specifico profilo che riguarda le sanzioni previste per coloro che operano salvataggi in mare, in chiaro contrasto con tutte le convenzioni internazionali in materia.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alla richiesta della senatrice Cirinnà sottolineando l'importanza che questa Commissione voglia esaminare tale critico profilo del provvedimento all'esame del Senato richiamato dalla collega.

La presidente PUCCIARELLI sottolinea come il provvedimento richiamato dalle colleghe senatrici non stabilisca affatto sanzioni in capo a chi effettua salvataggi in mare ma che quell'aspetto riguarda semmai il tema dell'accesso alle acque territoriali. Ringrazia quindi i senatori presenti, annunciando alla ripresa a settembre un Ufficio di Presidenza per l'organizzazione dei lavori, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 289
(Doc. XXIV-ter, n. 2)**

La Commissione,

premessi che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 riconosce il diritto di ogni persona al matrimonio e tutela la libertà di ognuno a contrarre tale vincolo;

il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 vieta i matrimoni forzati ribadendo all’articolo 10, capoverso 1, ultimo periodo, che «il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso di futuri coniugi»;

la Convenzione supplementare delle Nazioni Unite sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù del 1956, articolo 1, lettera c), assimila il matrimonio forzato alla schiavitù;

la Convenzione delle Nazioni Unite per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 e la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 prevedono che gli Stati parte adottino misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio, in particolare garantendo il diritto di scegliere liberamente il coniuge; entrambi gli atti condannano i matrimoni precoci e forzati, come espressione di un’evidente violazione dei diritti dei minori;

la Convenzione delle Nazioni Unite sul consenso al matrimonio, età minima per il matrimonio e registrazione dei matrimoni del 1962, oltre a vietare i matrimoni forzati impone agli Stati parte di fissare un limite minimo di età per sposarsi;

la Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sui matrimoni precoci e forzati del 2014 sollecita gli Stati membri ad assicurare la celebrazione di matrimoni solo mediante consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e a intervenire per eliminare ogni forma di matrimonio precoce e forzato mentre la Risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite volta a rafforzare gli sforzi per prevenire ed eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2015 considera questi ultimi come una grave violazione dei diritti umani che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere e affrancate dalla violenza;

il Consiglio dei diritti umani di Ginevra ha sempre condannato la violenza contro le donne, in particolare con la Risoluzione RES/29/14, e la pratica dei matrimoni precoci, che viola i fondamentali diritti delle bam-

bine e ne compromette la salute, il che avviene in particolare nel caso di gravidanze precoci, con rischio di decessi materni, decessi perinatali, aborti, ecc. e ha chiesto agli Stati di fornire assistenza sul piano psicologico e sanitario;

premessi inoltre che:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011 (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, «riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui (...) il matrimonio forzato», impone agli Stati membri di adottare misure, civili e penali, per contrastare tale pratica;

l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si è più volte pronunciata nel merito, in particolare con le Raccomandazioni n. 1450 del 2000, n. 1723 del 2005, con la Risoluzione n. 1468 del 2005 e da ultimo la Risoluzione n. 2233 del 2018; documenti che, tra l'altro, invitano gli Stati ad adottare politiche di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, sanzionando espressamente le persone che concorrono o aiutano nella celebrazione di tali accordi matrimoniali;

il Parlamento europeo si è altresì pronunciato più volte, in particolare approvando la Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e il fondamentalismo del 2002; la Mozione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato del 2002; la Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile e contro la violenza nei confronti delle donne n. 2006/2010, che condanna i matrimoni forzati invitando gli Stati membri a introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cercano di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio, mentre la Risoluzione sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo del 2005 (2005/2004(INI)) all'articolo 23 chiede che «si presti particolare attenzione all'istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (fattori culturali come i matrimoni in giovane età...) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi»;

il Piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019 del 2015, riprendendo il precedente piano d'azione, ribadisce il carattere prioritario per gli Stati membri della prevenzione del matrimonio infantile e forzato (n.14);

l'Assemblea parlamentare dell'Osce, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ha più volte condannato la pratica dei matrimoni precoci e forzati, l'ultima con la Dichiarazione di Lussemburgo dell'8 luglio 2019;

rilevato che:

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ascoltata in Commissione, ha sottolineato come l'aumento delle pene e l'introduzione di nuovi reati in merito ai matrimoni forzati e precoci possono svolgere

una funzione deterrente, ma richiedono al contempo un intenso lavoro di prevenzione, sensibilizzazione e formazione a livello scolastico e con le famiglie, per poter riconoscere il fenomeno e avere strumenti adeguati per poter intervenire;

il lavoro svolto dalla Commissione sul tema mediante audizioni specifiche ha tra l'altro messo in evidenza la forte connessione del fenomeno con situazioni di povertà estrema e di esclusione sociale, nonché i danni per la condizione personale e la salute delle spose bambine;

ricordato che:

mercoledì 17 luglio 2019, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati il 3 aprile 2019, l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», con cui viene introdotto il reato di costrizione o induzione al matrimonio per chi «con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o un'unione civile», con pene aggravate nel caso di matrimonio forzato di minori;

impegna il Governo:

a favorire l'attivazione di una adeguata e specifica formazione nelle istituzioni che operano capillarmente sul territorio, le scuole, le forze dell'ordine, le strutture sanitarie, la magistratura, per poter riconoscere le situazioni a rischio di matrimonio precoce o forzato e intervenire con tempestività ed efficacia;

ad adottare misure idonee a favorire un articolato lavoro di sensibilizzazione presso l'opinione pubblica, e di prevenzione, realizzando percorsi educativi e informativi rivolti alle famiglie più esposte, in particolare attraverso il personale docente e i dirigenti scolastici all'interno del mondo della scuola, coinvolgendo la rete dell'assistenza sociale di Comuni ed enti locali;

a provvedere a fornire forme di assistenza alle vittime, che consentano ad esse di affrancarsi dalle condizioni di sofferenza fisica e psicologica in cui si trovano e di realizzare un recupero che permetta lo sviluppo completo della propria personalità e la piena partecipazione alla vita sociale e civile, a partire dal favorire frequenza scolastica e percorsi formativi con l'obiettivo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro e la conseguente autonomia economica;

ad istituire, mettendo insieme le diverse competenze a livello ministeriale, un Osservatorio nazionale che consenta di monitorare e analizzare il fenomeno e le altre forme di violenza minorile come mutilazioni genitali, lavoro forzato e schiavitù; e che consenta di adottare misure di contrasto rispetto a coloro che organizzano i viaggi finalizzati ai matrimoni forzati e precoci.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

S. 1187

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio 2019.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'AZ*) nel condividere la proposta di parere, segnala l'importanza dell'istituzione della Commissione, che contribuirà all'accertamento dei gravi fatti in materia di affidamento familiare recentemente emersi, rispetto ai quali non si può che temere che altro purtroppo debba essere ancora scoperto.

Il deputato Dario BOND (*FI*) ritiene che la Commissione non debba limitarsi all'accertamento dei fatti ma anche elaborare proposte per arricchire il quadro normativo in materia di affidi, anche tenendo conto delle diverse realtà esistenti, su tale materia, sul territorio nazionale.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*) ringrazia il relatore per aver recepito nelle premesse del parere quanto segnalato dal suo gruppo nella pre-

cedente seduta. Ricorda che un'analogha commissione d'inchiesta è stata istituita dalla regione Emilia Romagna su iniziativa del presidente Bonaccini e rileva che giustamente tutte le istituzioni devono convergere sull'esigenza di estirpare, una volta che siano chiaramente accertate le responsabilità sul piano giuridico, un virus che rischia di corrompere il sistema degli affidi familiari, un sistema che invece deve continuare a svolgere la sua funzione, così essenziale per la società. In tal senso ritiene necessario procedere, senza strumentalizzazioni, a verificare le modifiche normative da apportare, anche per limitare la discrezionalità nel settore.

La senatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'AZ*), nel ribadire la sua preoccupazione per gli eventi oggetto delle indagini, ritiene comunque necessario non fare di ogni erba un fascio perché la grande maggioranza degli operatori sociali agisce con serietà. Ritiene che la costituenda Commissione dovrebbe insistere molto, nell'elaborazione di eventuali proposte normative, sull'importanza della prevenzione. E uno strumento di prevenzione è ad esempio il potenziamento dell'educazione civica, oggetto di un disegno di legge all'esame del Senato. Vi è infatti una colossale sfida educativa come testimonia, su un piano più generale, l'aberrante dichiarazione su un social network di un'insegnante in occasione del recente omicidio a Roma del carabiniere Cerciello Rega. Per fare fronte a questa emergenza e ritrovare l'equilibrio perduto, occorre rafforzare le famiglie su un piano generale per poi poter rafforzare e rendere dotate di maggiori risorse, morali e psicologiche, oltre che materiali, le famiglie affidatarie.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi per avere ben colto lo spirito del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, esprime apprezzamento per l'ampia condivisione del provvedimento, che assume un'indubbia importanza a fronte di eventi tragici e dolorosi rispetto ai quali deve essere ancora fatta piena luce. Ciò ferma restando l'esigenza di esprimere sostegno e riconoscenza ai molti operatori del settore che lavorano onestamente e con dedizione. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

C. 1806, approvata dal Senato

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, nel segnalare l'impossibilità della relattrice a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Faro di assumerne le funzioni.

La deputata Marialuisa FARO (*M5S*), *relatrice*, ricorda preliminarmente che sul provvedimento la Commissione si è già espressa nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 marzo 2019. In quella occasione la Commissione aveva espresso un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva di individuare con maggior precisione, all'articolo 5, comma 1, quali fossero le istituzioni (se cioè si trattasse delle regioni o dei comuni) chiamate a sostenere gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione. Il testo faceva infatti riferimento ad oneri a carico delle «istituzioni in cui hanno sede i centri» di riferimento che hanno preso in consegna i cadaveri. L'osservazione è stata recepita in quanto ora il testo (l'articolo è divenuto il 6) chiarisce che gli oneri sono direttamente a carico dei centri di riferimento.

Il parere chiariva inoltre che il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, del corpo del defunto alla famiglia entro dodici mesi (articolo 6), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 7).

Per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, tutela della salute e ricerca scientifica e tecnologica; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (articolo 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme (articolo 4).

Il parere chiariva anche che alla conseguente necessità, alla luce dell'intreccio di competenze descritto, di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali il provvedimento fa fronte con la previsione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 8).

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte nel testo successivamente al precedente parere della Commissione.

In particolare, l'articolo 3 è stato riformulato per chiarire che la dichiarazione di consenso alla donazione *post mortem* del proprio corpo o dei tessuti sia redatta nelle medesime forme previste per dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) introdotte dalla legge n. 219 del 2017 (atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza). La dichiarazione di consenso deve essere quindi consegnata

alla ASL di appartenenza cui spetta l'obbligo di trasmettere i relativi contenuti informativi alla banca dati destinata alla registrazione delle DAT. Nel riformulare l'articolo 3 sono state pure introdotte – ricalcando anche in questo caso il modello delle DAT – le figure del fiduciario, indicato obbligatoriamente dal disponente nella dichiarazione di consenso, e del sostituto del fiduciario, figura invece eventuale (il disponente può cioè scegliere se indicare o meno il sostituto del fiduciario). Al fiduciario spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.

L'articolo 4 è stato integrato per introdurre, tra le strutture che è possibile indicare come centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, anche gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che si vanno ad affiancare alle strutture universitarie e alle aziende ospedaliere di alta specialità. Al medesimo articolo è stato anche specificato che le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per il quali il Comitato etico territorialmente competente abbia rilasciato parere favorevole. L'attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.

È stato poi introdotto nel testo l'articolo 5 che prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute, dell'Elenco nazionale dei Centri di riferimento.

È stato inoltre modificato l'articolo 8 che prevede l'adozione di un regolamento di esecuzione della legge. Tra gli aspetti da definire con il regolamento è stata inserita la disciplina delle iniziative di informazione previste dall'articolo 2, comma 2.

Modificato è infine anche l'articolo 9: nel testo precedentemente esaminato dalla Commissione si prevede un'autorizzazione di spesa, per l'attuazione della legge, di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, coperti a valere sulle risorse del fondo strutturale per gli interventi di politica economica. Il testo ora all'esame prevede invece una clausola di invarianza finanziaria.

Nel rilevare che le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici con riferimento alle competenze della Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle ore 12,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,35 alle ore 12,55.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia (S. 1187)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1187, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia;

rilevato che:

il Capo I (articoli da 1 a 7) relativo all'istituzione della Commissione d'inchiesta, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari (quello appunto di disporre inchieste parlamentari ai sensi dell'articolo 82), può ricondursi alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *f*), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale;

gli articoli 8 e 9 del Capo II appaiono riconducibili alle materie giurisdizione e norme processuali ed ordinamento civile e penale, anch'esse di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

l'articolo 10, in materia di *standard* minimi, costi e trasparenza delle comunità familiari che accolgono minori, appare invece riconducibile alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e alla competenza residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in materia di politiche sociali; l'esigenza, conseguente a questo intreccio di competenze, di stabilire adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dalla previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione del DPCM chiamato a definire gli standard minimi delle comunità di tipo familiare;

appare opportuno che la costituenda Commissione tenga in considerazione, anche ai fini dell'approfondimento sulla riorganizzazione sul territorio delle comunità di tipo familiare, le attività conoscitive già svolte dal Parlamento in materia; si richiamano in particolare le due indagini conoscitive svolte nella scorsa Legislatura, una dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sui minori «fuori famiglia», termi-

nata il 17 gennaio 2018 con l'approvazione di un documento conclusivo (*Doc. XXII-bis*, n. 12), e una seconda, sull'attuazione della legislazione in materia di adozioni ed affido, svolta dalla Commissione giustizia della Camera e conclusa il 7 marzo 2017;

la costituenda Commissione dovrebbe altresì tenere in considerazione le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni approvate in sede di Conferenza Unificata sono state approvate, il 14 dicembre 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica
(C. 1806, approvata dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1806, recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;
richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 6 marzo 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla materia «ordinamento civile» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*); attengono infatti a tale materia le disposizioni per le quali assume rilievo il valore del rispetto della dignità umana, quali quelle concernenti la necessità del consenso (articolo 3), l'obbligo di restituzione, in condizione dignitose, dei corpi dei defunti alla famiglia entro dodici mesi (articolo 6), il divieto di ricerca sui corpi a fini di lucro (articolo 7);

per altri aspetti il provvedimento risulta invece riconducibile alle materie di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica»; si richiamano, a tale riguardo, le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo *post mortem* (art. 3) e quelle concernenti l'individuazione di centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione dei corpi dei defunti (art. 4);

alla luce di questo intreccio di competenze emerge la necessità di prevedere forme di adeguato coinvolgimento delle regioni; in tal senso, il provvedimento opportunamente prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'individuazione dei centri di riferimento (all'articolo 4) e ai fini dell'adozione del regolamento di attuazione (ai sensi dell'articolo 8);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 30 luglio 2019

**Comitato I
Regime degli atti
Riunione n. 3**

Coordinatore: SALAFIA (M5S)

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,05

**Comitato V
Attività delle mafie di origine straniera sul territorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché
internazionalizzazione delle attività criminali
Riunione n. 4**

Relatore: DARA (Lega)

Orario: dalle ore 20,30 alle ore 21

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, On. Davide Crippa.

Davide CRIPPA, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luca BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'AZ*), Pietro LOREFICE (*M5S*), i deputati Rossella MURONI (*LeU*), Tullio PATASSINI (*Lega*), Giovanni VIANELLO (*M5S*), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Davide CRIPPA, *Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza della Presidente

RONZULLI

indi del Vice Presidente

PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede e il ministro per le disabilità e la famiglia, Alessandra Locatelli.

La seduta inizia alle ore 9,50.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori (n. 281)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La PRESIDENTE riferisce sull'affare in titolo osservando come attraverso esso la Commissione si proponga di approfondire le problematiche connesse all'affidamento eterofamiliare e al collocamento in comunità di tipo familiare dei minori. Recenti fatti di cronaca confermano come il sistema vigente mostri delle intrinseche criticità, legate in parte ad una non corretta applicazione del dettato legislativo. Come è noto infatti la legge n. 149 del 2001 prevede come residuale e limitato nel tempo il collocamento in case famiglia. Nella prassi tuttavia si assiste ad un eccessivo ricorso all'affido extrafamiliare, il quale viene disposto anche talvolta per ragioni legate all'indigenza economica della famiglia di origine. Ulteriori aspetti che la Commissione è chiamata ad approfondire sono quelli relativi

al funzionamento delle case famiglia, al sistema di controllo sul loro operato e ai rapporti tra magistratura (onoraria) minorile e strutture di accoglienza di minori.

Partendo da queste premesse ricorda di aver predisposto una prima proposta di risoluzione inoltrata a tutti i Capigruppo e successivamente, riformulata recependo gran parte dei rilievi e delle osservazioni formulati. Su questo testo è stata avviata l'interlocuzione con il Governo. Auspica che la Commissione possa già prima della pausa estiva procedere alla votazione di tale risoluzione, la quale consentirebbe alla Commissione di esprimere la propria posizione su un tema così delicato e di scottante attualità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10.05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e quello stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo: audizione del Ministro della giustizia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, fornendo il proprio autorevole contributo su ambedue le indagini conoscitive deliberate dalla Commissione. Per ragioni legate anche alla pubblicità dei lavori invita il Ministro a riferire dapprima sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo e conclusosi il dibattito e le eventuali repliche, a riferire, poi, sulle questioni connesse alla violenza tra e ai danni di minori.

Il ministro BONAFEDE, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito e per l'opportunità di poter dare un contributo all'indagine conoscitiva, dichiara di condividere l'esigenza di approfondire queste tematiche

di grande attualità e rilevanza. Si sofferma dapprima sul fenomeno del bullismo, il quale è strettamente correlato al tema della devianza minorile. Dopo aver chiarito la nozione di bullismo, sottolineando l'intenzionalità e gratuità delle condotte lesive nelle quali esso si sostanzia, rileva come le forme classiche di devianza minorile – che spesso appaiono fondarsi su un disagio familiare che spinge l'individuo a mettere in atto comportamenti vessatori – lascino spazio a comportamenti odiosi che spesso sono espressione del cosiddetto «malessere nel benessere», o ancora legati al disagio relazionale, o più semplicemente alla superficiale inconsapevolezza delle conseguenze dell'uso delle parole o delle immagini attraverso i *social network*.

Dopo aver ricordato come, sul piano giuridico, una prima definizione di bullismo sia stata fornita dall'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, rileva come le forme conosciute di bullismo tendano a ridefinirsi in base alle caratteristiche di una società in rapido mutamento, governata dalle incalzanti innovazioni tecnologiche che coinvolgono la comunicazione tra individui. Passa quindi a trattare le questioni connesse al cyberbullismo, frutto dell'attuale cultura globale in cui i *social*, le piattaforme internet e tutte le nuove tecnologie sono sempre più spesso vissute come delle vere e proprie estensioni del sé. Svolge quindi alcune considerazioni sulle differenze tra i due fenomeni.

Nel programma di Governo è dedicata una riflessione importante al fenomeno, con la previsione di interventi mirati e volti a far emergere le condotte in questione. Testimonianza concreta del lavoro già svolto in questa direzione è la previsione, nell'ambito della recentissima legge n. 69 del 2019, la legge sul cosiddetto «Codice Rosso», dell'introduzione dell'articolo 612 *ter* del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Inoltre, ricorda alla Commissione che sono allo studio del Ministero anche ulteriori proposte di intervento, fra le quali l'introduzione di misure repressive e premiali, la previsione di sanzioni amministrative nei regolamenti scolastici, l'istituzione di un numero verde nazionale unico, l'installazione di videocamere nelle scuole.

Dopo aver dato conto di alcuni dati relativi ai fenomeni oggetto della indagine si sofferma sulle misure di tipo repressivo e sanzionatorio adottate per contrastare il bullismo. In ambito penale, in assenza di un inquadramento normativo specifico gli atti di bullismo vengono ricondotti di volta in volta dall'interprete nell'ambito dei reati di molestie, minaccia, *stalking*, estorsione, diffamazione, percosse lesioni, sostituzione di persona, accesso abusivo ad un sistema, trattamento illecito di dati. Diversamente dal «bullismo» il legislatore con la legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha fornito una definizione tecnico-giuridica del cyberbullismo.

La formulazione normativa scelta appare fluida ed eterogenea così da poter rispondere all'esigenza di adattare il nucleo della condotta descritta dal legislatore ai contenuti socialmente tipici dei quali si è arricchito il fenomeno.

La proliferazione di forme di aggressione «on line» restituisce la misura allarmante del metodo di interazione telematica che fa da scudo a tali comportamenti illeciti.

Si sofferma quindi più dettagliatamente sulla legge n. 71 del 2017, la quale prevede azioni multilivello e parallele offrendo un ampio raggio di interventi non concentrati sulla risposta sanzionatoria. L'impianto normativo punta tutto sulla prevenzione e sull'educazione dei minorenni grazie alla creazione di una rete di supporto e di tutela che coinvolge in primo luogo le scuole, le famiglie e le istituzioni. Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle nuove forme di responsabilità dei gestori della rete internet. Si sofferma poi sulle procedure a tutela delle vittime, previste sempre dalla legge del 2017 e in particolare sull'istanza di oscuramento. In proposito rileva come perno del sistema sia la volontà di garantire la tempestività dell'intervento di rimozione a prescindere da tutti gli altri effetti penali e di responsabilità civile che la condotta illecita porta con sé. Per evitare il ricorso alla sanzione penale e rendere il minore autore di atti di cyberbullismo consapevole del disvalore del proprio comportamento, la legge n. 71 prevede, poi, il ricorso all'ammonimento, istituito dalle chiare finalità special preventive. Tale istituto si colloca in uno «spazio bianco» tra l'azione illecita e quella penale con l'obiettivo specifico di evitare l'accesso a quest'ultimo in un'ottica di responsabilizzazione del minore e del genitore esercente la potestà rispetto all'accaduto nella direzione della consapevolezza del pregiudizio potenziale ed effettivo della condotta tenuta.

La misura in questione, inoltre, rispetto al percorso penale, sembra essere quella più adottata per i reati ascrivibili al fenomeno e più utile per proporre percorsi di responsabilizzazione del minore autore di comportamenti di cyberbullismo. Proprio in questo contesto si inseriscono gli strumenti di giustizia riparativa che mettono a confronto quel minore con la vittima dei comportamenti tenuti in rete, in uno spazio non virtuale ma reale. Le modalità del dialogo e del confronto diretto costituiscono il nucleo centrale delle «Linee di indirizzo in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato» diramate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che hanno recepito anche normative sovranazionali. Sempre con riguardo agli istituti di giustizia riparativa dà conto delle misure previste dal recente decreto legislativo n. 121 del 2018, recante la disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Dopo aver ricordato che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si è attivato per promuovere la stipula di convenzioni con gli enti territoriali e le Regioni, al fine di assicurare programmi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale, fornisce alcuni dati statistici sui fenomeni oggetto dell'indagine.

Dopo aver dato conto delle varie azioni portate avanti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per il contrasto del fenomeno del bullismo, conclude svolgendo considerazioni sulla recente introduzione del reato di *revenge porn*.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito e avverte il Ministro che potrà, ove lo ritenga, anche riservarsi di rispondere per iscritto ai quesiti posti.

L'onorevole Giuseppina VERSACE (FI) chiede al Ministro se non ritenga necessario, nell'ambito delle politiche di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, portare avanti anche campagne di comunicazione mediatica finalizzate a sensibilizzare sia gli adulti che i minori più in generale sui rischi connessi all'utilizzo della rete.

L'onorevole Veronica GIANNONE (Misto) chiede al Ministro se sia a conoscenza dei frequenti ritardi nella risposta delle autorità giudiziarie alle denunce dei genitori delle vittime di atti di bullismo.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) domanda se siano disponibili dati relativi al numero degli ammonimenti del questore ai minori responsabili di atti di cyberbullismo e dei procedimenti giudiziari connessi ad episodi di bullismo.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) sottolinea come l'introduzione del nuovo reato di *revenge porn* sia stata possibile grazie anche alla fattiva collaborazione dei deputati e delle deputate del proprio gruppo. Chiede poi al Ministro se non ritenga opportune modifiche legislative volte a punire gli istigatori d'odio, prevedendo anche stringenti forme di responsabilità per i gestori delle piattaforme.

L'onorevole SIANI (PD) domanda se ritenga ipotizzabile l'introduzione di un obbligo per tutti i gestori telefonici di installazione su *smartphone* e *tablet* di sistemi – gratuiti – di *parental control*.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd'Az) chiede se vi siano statistiche relative ai numeri di suicidi compiuti in conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo. Domanda poi in che modo possano essere perseguiti gli «spettatori» degli atti di bullismo e cyberbullismo.

Il ministro BONAFEDE, dopo aver fornito alcune precisazioni, si riserva di rispondere più ampiamente per iscritto ai quesiti posti dai componenti della Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi sospeso.

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo: audizione del Ministro della giustizia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 23 luglio.

La PRESIDENTE, dopo aver ricordato le questioni oggetto della indagine conoscitiva, dà nuovamente la parola al Ministro.

Il ministro BONAFEDE esprime apprezzamento per il lavoro di ricerca ed approfondimento che la Commissione, attraverso l'indagine conoscitiva in titolo, sta compiendo. Si tratta di un tema oggetto di costante attenzione da parte del Ministero, ancor di più in questo momento storico nel quale le recenti notizie giornalistiche in ordine alle inchieste denominate «Veleno» ed «Angeli e Demoni» sui bambini sottratti alle loro famiglie di origine per essere destinati all'affido scuotono la coscienza sociale del Paese. In proposito precisa che il Ministero della Giustizia rispetto a tali eventi e nei limiti delle sue competenze istituzionali ha già attivato i suoi poteri di verifica ed approfondimento delle questioni relative alla correttezza dei procedimenti di affido e più in generale dell'operato giurisdizionale. Segnala alla Commissione, in particolare, l'istituzione presso il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale del 22 luglio, della «Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori» composta da esperti di diversa professionalità, interni ed esterni al Ministero, che si occupano dei minori. Dopo aver puntualmente illustrato le competenze di questa *task force*, sottolinea come il Ministero della giustizia sul tema della violenza sui minori e tra minori in generale abbia compiuto scelte di sistema nella ricerca di soluzioni per affrontare questo fenomeno incentrate sul versante repressivo e preventivo insieme.

Dopo aver fornito alcuni dati statistici sulle dimensioni del fenomeno, rileva come l'evoluzione culturale in relazione alla vittima del reato in generale ed al minore vittima di reato, più in particolare, abbia determinato a livello, sia nazionale che internazionale, la previsione di normative e raccomandazioni che hanno lo scopo di tutelare il minore vittima all'interno e all'esterno del sistema giudiziario. Dopo aver ricordato alcuni tra i più significativi interventi legislativi in materia di tutela dei minori vittime di violenza, si sofferma sulle positive modifiche apportate in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere dalla più volte richiamata legge n. 69 del 2019, sul cosiddetto Codice rosso.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato le numerose criticità evidenziate nel documento approvato dalla Commissione infanzia, nella scorsa legislatura, al termine di una lunga indagine conoscitiva sulle problematiche connesse ai minori fuori famiglia, domanda al Ministro

quali iniziative, ulteriori rispetto alla costituzione della *task force*, intenda adottare per porre rimedio a questa situazione.

La senatrice Paola BINETTI (*FI-BP*) sottolinea come i gravi episodi di Bibbiano costituiscano solo alcuni dei casi di malfunzionamento del sistema degli affidi dei minori. Si tratta di un problema infatti di rilievo nazionale. Sono inaccettabili queste violazioni in quanto finiscono per concretizzarsi in una sorta di violenza istituzionalizzata ai danni dei minori. Dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta, della quale auspica di poter far parte, chiede al Ministro quali ulteriori misure intenda adottare per ovviare alle numerose criticità del sistema.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) esprime preliminarmente apprezzamento sia per l'istituzione della *task force* ministeriale che per la proposta di legge volta all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulle problematiche connesse al sistema sugli affidi dei minori. Le criticità e i limiti del sistema erano stati peraltro già denunciati in occasione delle vicende che avevano visto coinvolta la comunità de Il For-teto. Chiede quindi al Ministro in che modo intenda intervenire, al fine di realizzare in primo luogo un efficace sistema di monitoraggio del sistema degli affidi. La possibilità di disporre di statistiche puntuali e aggiornate potrebbe costituire un importante indicatore per la comprensione anche delle criticità. Pone poi quesiti sulla giustizia minorile, chiedendo al ministro quale sia il proprio orientamento sulla eventuale istituzione di sezioni specializzate, presso i tribunali ordinari e le Corti d'appello, destinate ad avere cognizione in materia di famiglia e minori. In proposito ricorda alla Commissione che il proprio Gruppo ha presentato una proposta di legge in tal senso. Conclude domandando al Ministro se, in relazione ai fatti di Bibbiano, ritenga di dar seguito anche ad eventuali azioni disciplinari.

La senatrice Paola BOLDRINI (*PD*) chiede al Ministro se i stringenti termini previsti dal cosiddetto Codice rosso siano sostenibili tenuto conto del complessivo funzionamento della giustizia. Relativamente al sistema degli affidi condivide i rilievi della senatrice Binetti, rilevando come la realtà di Bibbiano non sia purtroppo un *unicum* a livello nazionale. Il verificarsi di questi episodi tuttavia non deve spingere ad una demonizzazione dell'intero sistema, il quale ha consentito di salvare la vita a molti bambini. Relativamente alla istituzione della *task force* auspica che i suoi lavori possano tenere conto anche degli esiti della indagine conoscitiva svolta nel corso della passata legislatura dalla Commissione infanzia. Conclude ponendo quesiti in merito alla questione delle incompatibilità dei magistrati onorari minorili e alla necessità di fissare criteri prestabiliti per l'accreditamento delle case famiglia.

L'onorevole SIANI (*PD*) chiede al Ministro di chiarire chi componga la squadra speciale istituita dal Ministero con riguardo al sistema degli af-

fidi. Domanda poi al Ministro quale sia il proprio orientamento sulla eventuale previsione di misure volte a tutelare la famiglia e l'infanzia.

La senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Ministro se non sia necessario – con riguardo ai procedimenti di affido – assicurare ai genitori un pieno diritto alla difesa garantito anche sul piano dell'assistenza legale gratuita.

La PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,50.

Seguito dell'indagine su bullismo e cyberbullismo: audizione del Ministro per le disabilità e la famiglia

Riprende la procedura informativa dinanzi sospesa.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, fornendo il proprio autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo. Ricorda alla Commissione che con l'audizione del Ministro Locatelli si conclude il ciclo di audizioni deliberato con riguardo alla indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo sarà esaminato e votato alla ripresa dei lavori.

Il ministro LOCATELLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'opportunità, di prendere parte all'indagine conoscitiva in titolo, dà sinteticamente conto del quadro normativo vigente e in particolare della legge n. 71 del 2017.

Quest'ultima legge, risultato di un ampio dibattito parlamentare, ha colmato un *vulnus* normativo in materia di condotte ascrivibili al fenomeno del cyberbullismo. Per quanto concerne il bullismo, rileva l'assenza di una definizione legislativa dello stesso

Si sofferma quindi sulla legge del 2017, e in particolare sulla definizione di cyberbullismo ivi contenuta e sulla istituzione di un Tavolo tecnico *ad hoc*. In proposito ricorda che il proprio Dipartimento ha attivato un'interlocuzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di dare avvio ai lavori del suddetto Tavolo che si è riunito recentissimamente proprio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia.

Sottolinea poi come sia prioritario aiutare e sostenere le famiglie affinché siano in grado di interpretare i comportamenti aggressivi o di sofferenza dei propri figli ove gli stessi siano soggetti attivi o passivi di bullismo o cyberbullismo. In proposito rileva la necessità di proseguire nell'attuazione delle azioni positive contenute in un protocollo d'Intesa- sot-

toscritto il 21 dicembre 2018 con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, incentrato sulla collaborazione tra famiglia e scuola per prevenire il cyberbullismo affinché si possa concretizzare al meglio la funzione educativa delle famiglie stesse.

La Rete è uno spazio che offre grandi opportunità di conoscenza ai ragazzi e alle ragazze solo se usata correttamente.

È quanto mai essenziale che i genitori esercitino un'attività di controllo, non in senso repressivo/punitivo, ma nel senso di verificare l'uso corretto da parte dei bambini e degli adolescenti delle nuove tecnologie.

Nell'ambito delle iniziative per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ricorda poi la Campagna di comunicazione istituzionale intitolata «Stop cyberbullismo», volta a sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo le famiglie con figli adolescenti, sul tema del cyberbullismo offrendo ai genitori specifici strumenti per affrontare situazioni critiche in cui i propri figli sono o vittime di varie forme di bullismo e cyberbullismo o sono essi stessi dei cyberbulli.

Sottolinea poi come nel mese di febbraio sia stato pubblicato sul sito del Governo e sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia l'Avviso pubblico per la gestione del «114», conclusasi nel mese di maggio scorso con l'individuazione del gestore. Dopo aver fornito alcuni dati statistici sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, evidenzia che il tema oggetto dell'indagine conoscitiva sarà oggetto di attenzione anche da parte dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, organismo collegiale – in fase di ricostituzione e deputato ad elaborare il «Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva» che, quale documento programmatico, traduce in obiettivi e in azioni concrete gli impegni assunti relativamente ai diversi articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito. Avverte il Ministro che potrà, ove lo ritenga, anche riservarsi di rispondere per iscritto ai quesiti posti.

La senatrice Paola BINETTI (*FI-BP*) si sofferma sulla questione connessa alla responsabilità e al ruolo dei «commentatori» in rete e in particolare sui *social network*.

La senatrice Paola BOLDRINI (*PD*) pone quesiti sulle misure per il contrasto della povertà educativa e sulla necessità di prevedere programmi di educazione ad un uso consapevole della rete anche per le famiglie.

L'onorevole Ubaldo PAGANO (*PD*) si sofferma sul ruolo degli enti locali nelle politiche di contrasto del fenomeno.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Ministro se a suo parere per un efficace contrasto del fenomeno sia più opportuno investire in

iniziative educative e formative rivolte anche alle famiglie o sia invece preferibile prevedere interventi di natura tecnico informatica finalizzati a contrastare l'anonimato in rete.

Dopo una breve replica del Ministro, il quale auspica una proficua e costante collaborazione con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, 31 luglio, alle ore 8, per l'audizione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, sulle linee generali della propria attività e con particolare riguardo alle problematiche connesse ai minori fuori famiglia.

La seduta termina alle ore 12,35.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Adolfo URSO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 33, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007 SULL'ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEL 2° SEMESTRE 2018

(Seguito dell'esame e conclusione)

Adolfo URSO, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Castiello, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Il senatore Francesco CASTIELLO, *relatore*, svolge alcune osservazioni e rilievi sui contenuti della relazione semestrale.

Dopo un intervento del deputato Elio VITO (*FI*), Adolfo URSO, *presidente*, dichiara concluso l'esame della relazione, preannunciando che, come di prassi, verrà inviata all'Autorità politica una nota contenente le osservazioni e le richieste di approfondimenti emerse nel corso del dibattito.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Fastweb S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Adolfo URSO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Andrea FREGOSI, *Manager of Network Engineering*, del dottor Guglielmo BONDIONI, *Manager of Security and Real Estate*, della dottoressa Lisa DI FE-

LICIANTONIO, Responsabile *Media Relation e Public Affairs*, e della dottoressa Francesca NUTI, Manager delle Relazioni Istituzionali.

Andrea FREGOSI, *Manager of Network Engineering*, Guglielmo BONDIONI, *Manager of Security and Real Estate*, e Lisa DI FELICIANTONIO, *Responsabile Media Relation e Public Affairs*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Adolfo URSO, *presidente*, e il deputato Elio VITO (*FI*), ai quali rispondono Andrea FREGOSI, *Manager of Network Engineering*, Guglielmo BONDIONI, *Manager of Security and Real Estate*, e Lisa DI FELICIANTONIO, *Responsabile Media Relation e Public Affairs*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Adolfo URSO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 30 luglio 2019

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione della professoressa Caterina Arcidiacono, ordinario di psicologia sociale presso l'Università degli studi di Napoli Federico II

La PRESIDENTE introduce l'audizione della professoressa Arcidiacono.

La professoressa ARCIDIACONO svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all'audita il senatore Pietro PISANI (*L-SP-PSd'Az*), le senatrici PAPTAEU (*FI-BP*), RIZZOTTI (*FI-BP*) e CONZATTI (*FI-BP*) e la PRESIDENTE, ai quali risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, la professoressa Arcidiacono.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,05.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 226 di giovedì 25 luglio 2019, seduta n. 97 della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali (7^a), sono apportate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 92, dopo l'emendamento 5.0.2 aggiungere i seguenti emendamenti:

Art. 6.

6.1

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

6.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche» con le seguenti: «coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

6.4

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) previsione esplicita, per le associazioni sportive, di disposizioni statutarie che garantiscano una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini a tutti i livelli e per tutte le cariche decisionali».

6.5

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a rilevare e prevenire eventuali molestie e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

6.6

GRANATO, DE LUCIA

Al comma i, lettera g), dopo le parole: «dei minori» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai minori con disabilità.».

6.7

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«*g-bis*) previsione, nelle federazioni sportive nazionali che contemplano il professionismo maschile, della possibilità per le atlete di farsi rappresentare da un agente sportivo indipendentemente dalla natura dilettantistica della loro prestazione».

6.8

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

6.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro ventiquattro mesi» con le seguenti: «entro trentasei mesi».

Art. 7.**7.1**

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sopprimere l'articolo.

7.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

7.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «e la riforma» con le seguenti: «la riforma e il coordinamento».

7.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «inclusi».

7.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la parola: «compresi» con la seguente: «soprattutto».

7.6

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «coordinamento», inserire la seguente: «, semplificazione».

7.7

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «opportune», con la seguente: «necessarie».

7.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «garantire o a migliorare», con le seguenti: «garantire e a migliorare».

7.9

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

7.10

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «o per specifiche», con le seguenti: «Me per specifiche».

7.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «indicazione esplicita», con la seguente: «elencazione».

7.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «esplicita», con la seguente: «chiara».

7.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «principalmente».

7.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «individuazione», con la seguente: «elencazione».

7.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), sopprimere la parola: «anche».

7.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «e alla redditività».

7.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «che sia garantita», inserire le seguenti: «e fatta rispettare».

7.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di prevenire», inserire le seguenti: «e di contrastare».

7.19

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «di violenza», inserire le seguenti: «anche verbale».

7.20

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dello sport», inserire la seguente: «italiano».

7.21

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

7.22

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «definizione», con la seguente: «attuazione».

7.23

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

Art. 8.**8.1**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 1.

8.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «diciotto».

8.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 2.

8.4

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

8.5

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera b).
_____**8.6**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
_____**8.7**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).
_____**8.8**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «previsione di».
_____**8.9**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, volte anche a limitare la responsabilità personale dei legali rappresentanti».
_____**8.10**

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2 sopprimere la lettera e).

8.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione di adempimenti per l'impiego presso le associazioni sportive di personale qualificato ed adeguatamente formato, anche al fine di tutelare la salute dei minori, la buona pratica sportiva e rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta olimpica».

8.12

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: «previsione di».

8.13

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 3.

8.14

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta».

8.15

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 4.

8.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «trentasei».

8.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 4, sostituire la parola: «Ventiquattro» con la seguente: «diciotto».

8.18

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Sopprimere il comma 5.

Art. 9.**9.1**

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – (*Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*) – 1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.

2. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che in terrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive,

nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. I gestori delle aree individuate ai sensi del comma 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.

5. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.

6. Le disposizioni previste dal presente articolo per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

7. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.

8. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro dall'anno 2019, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.2

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

9.3

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.4

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;».

9.5

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «agli impianti» inserire le seguenti: «a fune».

9.6

TESTOR

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «dei parametri di ammortamento».

9.7

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) l'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;».

9.8

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «luogo idoneo», inserire le seguenti: «è facilmente accessibile».

9.9

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, laddove sia possibile, di una corsia per la sosta e per il transito, accuratamente delimitata e segnalata».

9.10

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i

minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;».

9.11

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «in condizione di seguente: «'elevata».

9.12

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

«3-bis) l'obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un'area per la sosta, accuratamente delimitata e segnalata, nonché, la rimozione, ove possibile, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

9.13

SBROLLINI, MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, soccorso e di ordine pubblico svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate;».

9.14

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

9.15

IANNONE, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) l'introduzione dell'obbligo in capo agli utenti che svolgono attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, il bob, le ciambelle ed i gommoni, di percorrere esclusivamente le aree a specifica destinazione già individuate.».

9.16

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) revisione della normativa di settore, al fine di garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alle discipline invernali.».

9.17

CANGINI, MOLES, GIRO, ALDERISI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo anche forme di agevolazioni fiscali per i gestori delle aree sciabili che adeguano le proprie strutture.».

9.18

MALPEZZI, IORI, SBROLLINI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «novanta.».
